HISTORIA ET IUS - ISSN 2279-7416 - DOI 10.32064/26.2024.15 - 15 October 2024

rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna www.historiaetius.eu - 26/2024 - paper 15

Guastavo Adolfo Nobile Mattei

"Ad meliorem statum et clementiorem remedium" Ossequio alla tradizione e novità legislative nell'opera di Grimoaldo*

"Ad meliorem statum et clementiorem remedium". Between tradition and legislative novelty in Grimoaldo's laws

SOMMARIO: 1. La funzione legislativa - 2. Le norme sul possesso trentennale - 3. Le colpe dei servi - 4. "In locum patris": il regime delle successioni - 5. Patologie della vita domestica - 6. Tradizioni, traduzioni, tradimenti: per concludere - 7. Appendice iconografica.

ABSTRACT: Grimoaldo's few laws are usually considered a mere appendix to the Edict of Rotari, not worthy of particular interest because they lack the innovative capacity of Liutprand's reforms. Historians have merely recognized in them a tendency to mitigate the previous approach, also by virtue of Christian influence. On closer examination, they show several points of interest on important issues such as thirty-year possession, servants' tort, inheritance, and marriage. Grimoald's statutes innovate the Edict without betraying tradition.

KEYWORDS: Lombard Law, High Middle Ages, Medieval Law.

* Il saggio è stato sottoposto a valutazione tramite *double-blind peer review*.

HISTORIA ET IUS - 15 OCTOBER 2024 - DOI 10.32064/26.2024.15 www.historiaetius.eu - 26/2024 - paper 15

1. *La funzione legislativa*

Il *corpus* delle leggi di Grimoaldo rappresenta uno degli ambiti meno esplorati dell'intero diritto longobardo. Compresso tra i 388 capitoli di Rotari – frettolosamente considerati come mera positivizzazione della consuetudine gentilizia – ed i 153 di Liutprando – di cui si evidenzia l'osmosi con la romanità e il cattolicesimo – esso si esaurisce in soli 9 articoli che non hanno mai riscosso particolare attenzione nella storiografia[1]. Il nostro sforzo consisterà nel trarre qualche spunto di riflessione da una normativa così esigua ma non per questo banale.

Anzitutto, occorre sottolineare che – mentre Rotari promulgò l'Editto subito dopo una campagna militare, quasi per suggellare la vittoria e premiare l'impegno[2] – Grimoaldo approdò alla legislazione in una fase piuttosto avanzata del suo regno, solo dopo aver neutralizzato le minacce provenienti dall'esterno ed aver messo a tacere i principali oppositori. I suoi capitoli, infatti, risalgono al 668, data in cui l'audace monarca s'era già sbarazzato di franchi, bizantini ed avari e continuava a consolidare l'egemonia in area padana e veneta[3]. «Non minus consilio quam viribus decoratus»[4], era asceso al trono sfruttando con cinismo i dissidi tra Godeperto e Pertarito: benché avesse sposato una figlia di

[1] Nient'altro che una citazione in G. Tamassia, *Storia del diritto italiano. Storia delle fonti dall'età romana ai tempi nostri*, Padova 1928, p. 80 e G. Salvioli, *Storia del diritto italiano*, Torino 1930, p. 36. A. Solmi, *Storia del diritto italiano*, Milano 1930, p. 137 liquida le aggiunte di Grimoaldo in poche righe, limitandosi a considerarle «un passo avanti». Altrettanto succinti P.S. Leicht, *Storia del diritto italiano. Le fonti*, Milano 1966, p. 50 ed E. Besta, *Fonti: legislazione e scienza giuridica*. I. *Dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimoquinto*, in *Storia del diritto italiano*, a cura di P. Del Giudice, I, Frankfurt am Main - Firenze 1969, pp. 140-141 che rimarcano l'influenza del diritto romano. In questa sede, non ci si addentrerà nell'esame del *Memoratorio de mercedes commacinorum*: l'attribuzione a Grimoaldo è troppo controversa per poterne discutere, nel merito, come di un prodotto della sua politica legislativa. In appendice, si metteranno in risalto alcuni riferimenti testuali che militano in favore di questa paternità o, piuttosto, per l'attribuzione a Liutprando. Su quegli 8 capitoli – tanto enigmatici quanto importanti – si rimanda a U. Monneret de Villard, *Note sul Memoratorio dei maestri commacini*, in «Archivio storico lombardo», serie V, XLVII (1920), fasc. 1, pp. 1-16.

[2] È l'intuizione di G. Bognetti, *L'Editto di Rotari come espediente politico di una monarchia barbarica*, in Id., *L'età longobarda*, IV, Milano 1968, pp. 585-609.

[3] Per un profilo biografico, cfr. A. Bedina, *Grimoaldo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LIX, Roma 2002, pp. 668-673; C. Azzara, *Grimoaldo. Storia di un re longobardo*, Sant'Egidio del Monte Albino 2023.

[4] Paolo Diacono, *Historia Langobardorum*, V, 33, p. 454 (ed. di riferimento *Storia dei longobardi*, a cura di B. Luiselli e A. Zanella, Milano 1997).

HISTORIA ET IUS - 15 OCTOBER 2024 - DOI 10.32064/26.2024.15 www.historiaetius.eu - 26/2024 - paper 15

Ariperto ed avesse ottenuto l'acclamazione dell'assemblea degli armati[5], la sua legittimità poteva apparire discutibile. Di certo, le vittorie ne avevano certificato la virtù militare e il singolare carisma; l'esercizio della potestà legislativa, quindi, sopraggiungeva a suggellare un'affermazione già maturata in battaglia.

Elemento di forte valenza simbolica, esso era tuttavia maneggiato con estrema cautela e nei margini di quanto espressamente consentito dal cap. 386 di Rotari. In quella norma, il primo legislatore aveva presentato la sua opera come trascrizione fedele di usi remoti, ammettendo qualche ampliamento «pro commune omnium gentis nostræ utilitatibus» ma precisando che ciò era stato sottoposto all'approvazione collettiva. «Hic Rothari rex Langobardorum leges, quas sola memoria et usu retinebant, scriptorum serie conposuit codicemque ipsum Edictum appellari præcipit» riferisce Paolo Diacono[6]. La memoria, trasmessa oralmente di generazione in generazione, era stata la fonte di cognizione più copiosa cui aveva attinto l'Editto: ed essa, per sua natura, è custodita dagli anziani[7]. Ma oralità e memoria possono apparire sfuggenti, quando s'inizia a familiarizzare con la scrittura e ci s'imbatte in dinamiche socioeconomiche più complesse. La promulgazione del 643 era già stata il segno di una trasformazione culturale in atto: paradossalmente, il Re volle salvare un patrimonio giuridico mettendolo per iscritto, così dimostrando una certa diffidenza verso i canali di trasmissione primitivi. Decise, peraltro, di farlo in latino, così esponendo i concetti originari al contagio di una lingua estranea e di un'elaborazione giuridica maggiormente sofisticata[8]. Nel contrasto tra mezzi e fini, l'operazione

[5] Se così è lecito intendere la formula «Confirmato itaque (…) regno aput Ticinum»: ivi, V, 1, p. 416.

[6] Paolo Diacono, *Historia Langobardorum*, IV, 33, p. 394.

[7] S. Gasparri, *La memoria storica dei longobardi*, in *Le leggi dei longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, a cura di C. Azzara e S. Gasparri, Roma 2005, pp. XVII-XXVI.

[8] Secondo W. Haubrichs, *La lingua longobarda nel VII secolo*, (in c.d.s. negli atti del convegno *Grimoaldo. Dal ducato friulano al regno*) il primo legislatore si muoveva ancora «in una situazione di bilinguismo, quanto meno da parte longobarda (…) lo dimostra anche la bidirezionalità delle numerosissime traduzioni di termini giuridici (...) abbiamo, accanto ai prestiti germanici in latino e ai longobardismi latinizzati, anche i termini longobardi glossati in latino (…) Chi scrive presuppone evidentemente da parte dei destinatari dell'Editto la capacità di comprendere e pensare tanto in volgare quanto in latino, e di passare dall'una all'altra lingua muovendosi in entrambe le direzioni». L'affermazione non convince fino in fondo. Se è vero che il redattore si sforzava di volgere un vocabolo germanico nella lingua dei vinti, è pur vero che, se ne avvertì l'esigenza, allora il significato doveva iniziare ad apparire sfuggente. O, perlomeno, egli doveva pensare che quella lingua tedesca, ancora parlata, non fosse adatta ad un diritto che si calcifica nella prosa scritta. L'adozione di un altro idioma giuridico non è mI priva di conseguenze sul piano contenutistico. Peraltro, nelle aggiunte di Grimoaldo, il lessico longobardo viene adoperato col contagocce: *aldius* (cap. 1) *mundio* (cap. 6), *asto* e *virgild* (cap.

HISTORIA ET IUS - 15 OCTOBER 2024 - DOI 10.32064/26.2024.15 www.historiaetius.eu - 26/2024 - paper 15

di Rotari era già stata, di per sé, contraddittoria. Del resto, egli stesso aveva percepito il rischio dell'incompiutezza, intesa però non come insorgere di nuovi casi ma come amnesia rispetto al già dato. Entro tali limiti era consentita l'integrazione, sicché il complesso normativo della stirpe doveva intendersi ermeticamente chiuso alle novità.

> Præsentem vero dispositionis nostræ edictum, quem Deo propitio cum summo studio et summis vigilis a celestem faborem præstitis inquirentes et rememorantes antiquas legis patrum nostrorum, quæ scriptæ non erant, condedimus, et quod pro commune omnium gentis nostræ utilitatibus expediunt, pari consilio parique consensum cum primatos iudices cunctosque felicissimus exercitum nostrum augentes constituimus, in hoc membranum scribere iussimus; pertractantes et sub hoc tamen capitulo reservantes, ut, quod adhuc annuentem divinam clementiam per subtilem inquisitionem de antiquas legis Langobardorum, tam per nosmetipsos quam per antiquos homines, memorare potuerimus, in hoc edictum subiungere debeamus; addentes, quin etiam et per gairenthinx secundum ritus gentis nostræ confirmantes, ut sit hæc lex firma et stabelis, quatinus nostris felicissimis et futuris temporibus firmiter et inviolabiliter ab omnibus nostris subiectis costodiatur[9].

Sembrerebbe che lo stesso Rotari si sia giovato della clausola che consentiva l'*addictio*, visto che il cap. 387 risulta del tutto incongruente rispetto a due disposizioni di chiusura come il 386 ed il 388. Quest'ultimo stabilisce l'irretroattività della legge per le «causæ, que fenitæ sunt» e l'obbligo di osservarla per quelle ancora in corso[10]: la formula torna quasi alla lettera nel prologo di Grimoaldo, insieme a diverse espressioni tratte dal cap. 386. A ben vedere, questo preambolo sembra un sunto delle due norme finali di Rotari e ciò suggerisce l'ipotesi che il cap. 387 sia stato maldestramente interpolato tra due articoli inizialmente contigui[11].

Il nesso tra la conclusione di Rotari e l'*incipit* di Grimoaldo è esplicito: il nuovo re vincola la sua potestà legislativa a quanto precedentemente concesso,

---

7), *faida* (cap. 8) sono talmente comuni da non necessitare di alcuna spiegazione; *fegang* (cap. 9), invece, viene utilizzato per qualificare il tipo di *culpa* commessa, con un richiamo esplicito alla normativa rotariana.

[9] *Rotari*, 386 (ed. di riferimento *Le leggi dei longobardi*, cit.).

[10] Ivi, 388: «Et hoc addimus ac decernimus, ut causæ, que finitæ sunt, non revolvantur. Quæ autem non sunt fenitæ et a presente (…) incoatæ aut commotæ fuerint, per hoc edictum incidantur et finiantur».

[11] Bisogna ricordare l'ipotesi per cui l'Editto di Rotari sarebbe stato redatto in due tempi, con una 'massa' iniziale più fedele alla consuetudine ed una successiva più innovativa. Se così fosse, si potrebbe congetturare che i capp. 386 e 388 costituissero il prologo della prima versione, salvo poi essere trasferiti alla fine della seconda: B. Paradisi, *Storia del diritto italiano. Le fonti nel basso impero e nell'epoca romano barbarica*, Napoli 1951, p. 292.

HISTORIA ET IUS - 15 OCTOBER 2024 - DOI 10.32064/26.2024.15 www.historiaetius.eu - 26/2024 - paper 15

ricollegandosi alla retorica dell'operazione mnemonica. La continuità è finanche materiale, perché i nuovi articoli verranno redatti subito dopo quelli vigenti (fig. 1).

> Superiore pagina huius edicti legitur ita, quod adhuc annuente Domino memorare potuerimus de sincolas causas, quæ in presente non sunt adficte, in hoc edictum adiungere debeamus ita, ut causæ, que iudicate et fenitæ sunt, non revolvantur. Ideo ego vir excellentissimus Grimowald gentis Langobardorum rex, anno Deo propitio sexto regni mei, mense iulio indictione undecima, per suggestione iudicum omniumque consensu ea, que illis dura et impia in hoc edictum visa sunt, ad meliorem statum et clementiorem remedium corregere et revocare previdemus[12].

In primo luogo, bisogna rilevare che l'oggetto del ricordo, stavolta, non è costituito da leggi non scritte ma da singole *causæ*: parola dall'ampio campo semantico ma che, messa in relazione al contesto, si riferisce senz'altro a una questione presentata e risolta in giudizio[13]. Grimoaldo chiarisce che l'eredità giuridica di cui parlava Rotari non è solo consuetudine anonima, ma è anche prassi giudiziaria. Se il «non revolvantur» del primo legislatore può anche intendersi come intangibilità del giudicato – ma probabilmente non si riduce a questo[14] – quello espresso dal secondo esprime l'intenzione di non capovolgere quanto già stabilito una volta per tutte: ad essere *iudicata et finita*, in questo caso, non è solo la controversia tra parti ma anche la problematica giuridica ad essa sottesa, pertanto il processo si rivela momento di normazione *erga omnes*[15].

A ben vedere, però, la funzione legislativa non si esaurisce nella certificazione di prassi sorte dentro o fuori l'agone giudiziario. Il prologo di Grimoaldo contiene un fraintendimento che rivela una qualche tensione novatrice; voluto

[12] *Grimoaldo*, prologo.

[13] Il sostantivo compare anche nell'intestazione presente nel manoscritto più antico recante la legislazione di Grimoaldo: «Incipiunt causas quas dominus Grimoald addedit dicens»: Ivrea, Biblioteca Capitolare, ms. XXXIV (5), fol. 105r.

[14] Si pensi all'accezione lata fornita da Isidoro di Siviglia, *Etymologiæ*, a cura di A. Valastro Canale, Torino 2006, V, 22, p. 398 («De causis. Πρᾶγμα Græcum est, quod Latine dicitur causa, unde et pragmatica negotia dicuntur, et actor causarum et negotiorum pragmaticus nuncupatur»), per cui la *causa* consiste in un qualsivoglia affare. In Rotari prevale l'accezione processuale (capp. 9, 25,74, 150, 164-166, 189, 198, 251, 359, 361, 362, 364 e 369-371) ma sono attestati, in misura inferiore, anche altri usi. Cfr. D. D'Argenio, *Il lessico giuridico delle leggi longobarde*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Napoli 2017, pp. 111-114. Bisognerà poi riflettere su *Liutprando*, epilogo delle leggi del I anno, che si riallaccia al formulario dei passi esaminati.

[15] Si è insistito sul rapporto tra consuetudine, prassi giudiziaria e legge in G.A. Nobile Mattei, *"Etsi adfictum in aedictum propriae non fuit". Tradizioni a confronto e fonti del diritto in area beneventana*, in «Forum historiæ iuris», 2023, pp. 32-40, (https://forhistiur.net/2023-11-nobile-mattei).

HISTORIA ET IUS - 15 OCTOBER 2024 - DOI 10.32064/26.2024.15 www.historiaetius.eu - 26/2024 - paper 15

o meno, il malinteso rimane indicativo. Il Monarca stesso dichiara d'intervenire per correggere e mitigare il testo originario. Del resto, Rotari aveva affermato con franchezza: «necessarium esse prospeximus presentem corregere legem, quæ priores omnes renovet et emendet, et quod deest adiciat, et quod superfluum est abscindat»[16]; lungi dall'aver semplicemente trascritto l'ordinamento consuetudinario, egli lo aveva manipolato «pari consilio parique consensum cum primatos iudices cunctosque felicissimus exercitum nostrum»[17], raccogliendolo in un pratico *volumen*. Avendo rilevato degli abusi in materia di confessione ritrattata, aveva soggiunto: «hæc nos moverunt presentem corregere legem et ad meliorem statum revocare»[18]. Specularmente, Grimoaldo procede al di là dell'*inventio legum* trincerandosi dietro l'unanimità della valutazione e le sollecitazioni provenienti dal foro («per suggestione iudicum omniumque consensu»).

Tuttavia, a ben vedere, la clausola con cui Rotari aveva concesso ai successori la possibilità di legiferare non contemplava affatto l'ipotesi di una «lex dura et impia»[19]; non consentiva insomma né l'aggiunta di un *quid novi* né tantomeno la riforma dell'esistente, limitandosi a prefigurare l'inserzione di regole dimenticate e successivamente recuperate tramite *inquisitio*. In controluce – e nonostante l'aggancio al dispositivo rotariano, che nella sostanza viene tradito – questo prologo fa emergere una diversa postura rispetto alla tradizione: non si tratta di rinnegamento, sia chiaro, ma di un consapevole spiraglio di novità[20].

Adiungere, *corregere, revocare*: è comunque un approccio dimesso, e non solo perché all'azione del Re concorrono il parere degli ottimati – significativamente

[16] *Rotari*, prologo.

[17] Ivi, 386.

[18] Ivi, 364. La formula adottata nel prologo di Grimoaldo («ad meliorem statum et clementiorem remedium corregere et revocare previdemus») risulta dunque dal precedente rotariano che, a sua volta, riecheggia il prologo della *Lex Romana Wisigothorum* («quod in legibus videbatur iniquum, meliore deliberatione corrigimus»).

[19] *Grimoaldo*, prologo.

[20] Il fraintendimento della clausola rotariana torna in *Ratchis*, prologo del II anno: «Rothari (…) statuit, ut cuncti successores eius, que sibi Deo inspirante aspera et dura cognoscerent, illi ad mollitiem et pietatis perducerent gratiam. Deinde successor eius Grimovald precellentissimus rex, dum studiose atque vigilanter singulorum consideraret necessitates, que illi melius conplacuerunt, ad cultum salutis augendum minuendumque adiunxit». Ma anche *Liutprando*, prologo del I anno aveva ricondotto alla clausola la facoltà di *auferre superfluum*: e così, «Grimoald rex, quæ illi secundum Deo placita fuerunt, minuit et ampliavit». Retrospettivamente, il più celebre custode della memoria longobarda riconoscerà l'apporto originale di Grimoaldo, sottolineando l'*utilitas* delle sue aggiunte: «Hic in edicto, quod Rothari rex conposuerat, aliqua capitula legis, quae ei utilia visa sunt, adiecit»: Paolo Diacono, *Historia Langobardorum*, V, 33, p. 454. Del resto, anche Rotari aveva giustificato le sue innovazioni in nome dell'utile comune ed è probabile che nel cronista affiori il ricordo di *Rotari*, 386

HISTORIA ET IUS - 15 OCTOBER 2024 - DOI 10.32064/26.2024.15 www.historiaetius.eu - 26/2024 - paper 15

indicati come *iudices* – ed il consenso generale (Rotari predispose che la legge fosse corroborata dal *gairethinx* e così certamente si fece anche in questa occasione)[21]. L'iniziativa si compie «Deo propitio», giacché la memoria ha potuto operare soltanto «annuente Domino»[22]: il formulario ripete quello di Rotari e richiama una visione provvidenzialista, senza però sconfinare nella pretesa ispirazione divina che rivendicheranno sia Liutprando che Ratchis: quest'ultima davvero capace d'innalzare le pretese del re rispetto alla tradizione giuridica[23].

[21] Suscita qualche perplessità la lettura revisionista di E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, Roma 1995, I. *L'Alto Medioevo*, pp. 133-139 che sminuisce il carattere pattizio della legislazione longobarda per accentuare il ruolo del monarca. Secondo l'Autore, il *gairethinx* non è un'assemblea ma «il rito formale che rendeva irrevocabile (…) la dimissio di un bene prezioso. In questo caso la legge consegnata al popolo». Interpretazione brillante ma decisamente contraria a quanto affermato dalla storiografia consolidata. È indiscutibile che il sostantivo sia più volte utilizzato, nell'Editto, per indicare il mezzo attraverso il quale assicurare la *firmitas* di donazioni e manomissioni; di contro, dati linguistici e storico-comparativi militano in sostegno della tesi tradizionale, che scorge nel *gairethinx* l'assemblea degli armati (letteralmente, 'assemblea delle lance'). La circostanza che la parola sia utilizzata in relazione ad atti di liberalità non esclude che essa indichi proprio quella 'cosa' intravista dai germanisti e che, peraltro, ben pochi studiosi, in Italia, hanno brutalmente interpretato come manifestazione di democrazia diretta e sovranità popolare. Anzitutto, bisognerebbe emanciparsi dall'ipoteca di una troppo rigida contrapposizione tra privato e pubblico. Più che assimilare il procedimento legislativo alla donazione, facendone una graziosa concessione da parte del re, si dovrebbe piuttosto ribaltare il punto di vista e notare che certi atti di disposizione, in una società organicista, rivestono una valenza irriducibile alla sfera dell'autonomia privata, tantopiù nel quadro di un'economia statica come quella del sec. VII. Proprio per questo, è logico che per renderli irrevocabili li si debba compiere in pubblico, in quel consesso dei liberi che non è un parlamento ma il luogo dove la comunità si ritrova per tutte le questioni di rilievo. La comunità osserva e certifica la regolarità della procedura; in qualche modo, partecipa corroborando l'atto. La particolare visibilità, solennità e coralità della forma impediscono qualunque ritrattazione. Ciò vale per certi negozi e vale *a fortiori* per la legge, che dev'essere *firma et stabilis*. Sembra, peraltro, improbabile l'ipotesi proposta (invero senza troppa convinzione) a p. 136, secondo la quale l'inciso «per suggestione iudicum omniumque consensu» potrebbe anche esser tradotto «al suggerimento e al consenso unanime dei giudici»: il genitivo «omnium» si riferisce senz'altro a «consensu» ed ha funzione di aggettivo sostantivato; la possibilità che funga da aggettivo qualificativo di «iudicum» è esclusa dalla posizione del suffisso «-que», significativamente aggiunto ad «omnium» e non a «consensu». Sulla funzione legislativa dell'assemblea, cfr. l'interpretazione classica di F. Calasso, *Medio Evo del diritto. Le fonti*, Milano 1954, pp. 124-125, sostanzialmente confermata da M. Caravale, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994, pp. 89-101 ed A. Padoa Schioppa, *Storia del diritto in Europa, Dal Medioevo all'Età contemporanea*, Bologna 2007, pp. 35-36 nonché la posizione prudente di M. Ascheri, *Medioevo del potere. Le istituzioni laiche ed ecclesiastiche*, Bologna 2005, pp. 87-90.

[22] *Grimoaldo*, prologo.

[23] Subordinandola, però, alla *lex divina* e *naturale*. Cfr. *Liutprando*, prologo del I anno; *Ratchis*,

HISTORIA ET IUS - 15 OCTOBER 2024 - DOI 10.32064/26.2024.15 www.historiaetius.eu - 26/2024 - paper 15

Si ritiene che Grimoaldo, come Rotari, aderisse all'arianesimo: posizione che, logicamente, si spiega anche in chiave di contrapposizione strumentale all'Impero. Tale eresia, per una *gens* non abituata alle sottigliezze teologiche e alla metafisica neoplatonica, risulta anzitutto maggiormente intuitiva rispetto all'ortodossia: è paradossalmente più facile passare dal politeismo al monoteismo puro che ragionare in termini di relazione trinitaria. Sussiste, oltretutto, una motivazione teologico-politica, del resto già latente in Costantino. L'arianesimo si presenta come una formula congeniale al potere, abbassando la Chiesa ad istituzione umana e, dunque, riducibile alla *res publica*. Se Cristo è solo un uomo, mediatore straordinario ma non irripetibile per natura – se insomma non è il Figlio di Dio – allora anche il monarca può ergersi a tramite con una divinità totalmente altra, in tal modo recuperando quelle funzioni sacerdotali se non quell'aura divina che l'antichità pagana gli avevano già assegnato. Eppure, in questa fase, quello dei longobardi appare un cristianesimo piuttosto superficiale[24], che non si pone troppe domande sulle implicazioni dottrinali. Infatti, la loro opinione cristologica non pare influenzare l'impostazione del rapporto tra monarchia divina e monarchia umana, che non risulta conseguente. Nell'opera dei primi due legislatori non traspare alcuna prospettiva di sacralizzazione della persona regia: il principe non si presenta come intermediario tra Dio e il popolo ma come guida di un esercito e fedele custode del diritto tralatizio. Il Creatore non suggerisce i contenuti della legislazione ma si limita a propiziarla in quanto azione genericamente iscritta nell'ordine provvidenziale.

Occorre, perciò, ricalibrare il giudizio per cui «Grimoaldo fu in grado di esercitare pieni poteri come nessun re prima di lui», tanto che il suo lascito sarebbe stato «un regno territorialmente ingrandito e internamente coeso»[25]: opinione indubbiamente corretta fintantoché rimarca l'espansione territoriale e la capacità di controllo – che raggiunsero proporzioni inedite: al di là delle conquiste, Grimoaldo tenne per sé il titolo beneventano ed assegnò Spoleto e Cividale ad uomini di stretta fiducia – ma fuorviante se si prende alla lettera l'idea di un potere 'pieno', quale non fu né quello di Grimoaldo né quello di ogni altro principe medievale[26].

---

prologo del II anno. A quel punto, la monarchia potrà dirsi pienamente cattolica: come osserva S. Gasparri, *La regalità longobarda. Dalle migrazioni alla conquista carolingia*, in *Alto medioevo mediterraneo*, a cura di S. Gasparri, Firenze 2005, pp. 220-223 tale processo comincia a maturare sotto Cuniperto.

[24] Così S. Gasparri, *La cultura tradizionale dei longobardi. Struttura tribale e resistenze pagane*, Spoleto 2009, pp. 101-103.

[25] J. Jarnut, *Storia dei longobardi*, Torino 2002, pp. 59-60.

[26] P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma – Bari, pp. 41-49 e 130-135. Per una sintesi di taglio giuridico e politico, cfr. G. Maglio, *L'idea costituzionale nel Medioevo. Dalla tradizione antica*

HISTORIA ET IUS - 15 OCTOBER 2024 - DOI 10.32064/26.2024.15 www.historiaetius.eu - 26/2024 - paper 15

Tra le pieghe dei capitoli di Grimoaldo, tuttavia, si cela anche un altro tradimento. Alla pretesa di continuità fa da contrappunto l'utilizzo di materiale romanistico: 'pezzi di reimpiego' incapaci di alterare nel profondo l'ordinamento longobardo ma che, nondimeno, testimoniano un'interazione sempre più stretta tra le due esperienze giuridiche[27]. Se ciò traspare perfino nei capitoli promulgati da chi nutriva «contra Romanos non mediocre odium»[28], allora s'impone una distinzione tra la romanità culturale, dotata d'indubbio fascino, e la romanità politica, contro la quale il Re si dimostrò irriducibile. Ed anche quando l'alterità culturale fu rimarcata per ragioni ideologiche, rimase un'inconfessata attrazione che, alla lunga, avrebbe condotto alla compenetrazione e poi alla fusione.

Con Grimoaldo siamo in una fase piuttosto acerba di tale trasformazione, ma se ne possono osservare i primordi negli interstizi della legislazione. Anzitutto, lo stesso riferimento alla *suggestio iudicum* pare desunto da alcuni passi del titolo *de legibus et constitutionibus principum et edictis*: il che induce a sfumare contrapposizioni troppo nette tra l'onnipotente autocrazia bizantina e la debole regalità germanica[29].

al costituzionalismo cristiano, San Pietro in Cariano 2006; R. Lambertini – M. Conetti, *Il potere al plurale. Un profilo di storia del pensiero politico medievale*, Milano 2019.

[27] L'analisi filologica è stata compiuta da P. Del Giudice, *Tracce di diritto romano nelle leggi longobarde*, Milano 1886, pp. 35-42 e G. Tamassia, *Romisches und Westgotisches recht in Grimowalds und Liutprands Gesetzgebung*, in Id., *Scritti di Storia giuridica*, Padova 1964, II, pp. 265-267.

[28] Paolo Diacono, *Historia Langobardorum*, V, 33, p. 450.

[29] In C.1.14.2 e C.1.14.12.4 la formula risuona senza che si possa stabilire una filiazione concettuale. Ma in C.1.14.8 («Humanum esse probamus, si quid de cetero in publica vel in privata causa emerserit necessarium, quod formam generalem et antiquis legibus non insertam exposcat, id ab omnibus antea tam proceribus nostri palatii quam gloriosissimo cœtu vestro, patres conscripti, tractari et, si universis tam iudicibus quam vobis placuerit, tunc allegata dictari et sic ea denuo collectis omnibus recenseri et, cum omnes consenserint, tunc demum in sacro nostri numinis consistorio recitari, ut universorum consensus nostræ serenitatis auctoritate firmetur. Scitote igitur, patres conscripti, non aliter in posterum legem a nostra clementia promulgandam, nisi supra dicta forma fuerit observata. Bene enim cognoscimus, quod cum vestro consilio fuerit ordinatum, id ad beatitudinem nostri imperii et ad nostram gloriam redundare) e, soprattutto, in C.1.14.11 («Cum de novo iure, quod inveterato usu non adhuc stabilitum est, dubitatio emergat, necessaria est tam suggestio iudicantis quam sententiæ principalis auctoritas») esiste un chiaro riferimento al *consilium* degli ottimati, alla *suggestio* dei giudici e perfino al *consensus* di tutti nel procedimento legislativo: tutti elementi che si rinvengono in Grimoaldo e perfino in Rotari.

HISTORIA ET IUS - 15 OCTOBER 2024 - DOI 10.32064/26.2024.15 www.historiaetius.eu - 26/2024 - paper 15

2. *Le norme sul possesso trentennale*

Un primo insieme di norme (i capp. 1, 2 e 4) attribuisce valore al possesso trentennale, riecheggiando la costituzione *de usucapione transformanda* del 531. La riforma giustinianea aboliva l'antica distinzione tra *res in italicis solis* e *res provinciales* e tra *res mancipi* e *res nec mancipi*; la *præscriptio longi temporis* diventava il corrispettivo dell'*usucapio* relativamente ai beni immobili, cosicché possesso prolungato e buona fede bastavano a determinare un effetto acquisitivo nel volgere di 30 anni (se concorreva anche un titolo astrattamente idoneo, il termine veniva abbreviato a 10 o 20 anni)[30].

Ad uno sguardo attento, Grimoaldo imita il regime del *Codex* in modo piuttosto superficiale: il decorrere del trentennio, infatti, non fa scattare un acquisto a titolo originario ma determina un privilegio processuale in capo al possessore convenuto. In termini romanistici, costui si limiterà a provare la *possessio*, non il *dominium*; dopodiché, siccome la disposizione di Grimoaldo non fa discendere dalla maturazione del termine l'acquisto a titolo originario, dovrà comunque difendersi dall'accusa di possedere *malo ordine*. Il privilegio consiste allora nell'escludere che l'attore possa pretendere il duello e nell'accordare alla controparte la purgazione *per sacramentum*, la quale varrà ad accertare la piena legittimità della situazione *de facto* e, dunque, la proprietà[31].

Le disposizioni di Grimoaldo – diversamente, ad esempio, da quelle attribuite a Teodorico[32] – mostrano quanto i longobardi abbiano faticato nel

[30] C.7.31.1. Per i beni mobili, l'acquisto a titolo originario maturava in 3 anni. Il regime complessivo dell'istituto si desume dal combinato di questa norma con la precedente costituzione del 528 (C.7.39.8). Cfr. L. Vacca, *La riforma di Giustiniano in materia di usucapio e longi temporis præscriptio fra concezioni dommatiche classiche e prassi postclassica*, in Ead., *Possesso e acquisto della proprietà. Saggi romanistici*, Torino 2015, pp. 233-282.

[31] F. Schupfer, *L'allodio. Studi sulla proprietà*, Torino 1885, pp. 134-138; Del Giudice, *Tracce*, cit., pp. 37-39; F. Schupfer, *Il diritto privato dei popoli germanici con speciale riguardo all'Italia*, III. *Possessi e dominii*, Città di Castello – Roma 1915, pp. 259-262. Giustamente Cortese, *Il diritto*, cit., pp. 169-170 mette in relazione la norma con la crescente ostilità verso il duello, mezzo tradizionale ma considerato inaffidabile dai monarchi; tuttavia, lo Studioso considera il giuramento ivi prescritto come «prova (…) dell'avvenuta prescrizione». In tal modo si fa dire alla fonte più di quanto esprimano le sue parole che, a ben vedere, non fanno riferimento all'effetto acquisitivo derivante dal decorrere del tempo. Nell'interpretare le intenzioni di Grimoaldo, non bisogna prestare troppo credito ad *Expos. a Grimoaldo*, 1, 2 e 4 che – pur con qualche ondeggiamento – inclinano verso quel risultato: è l'opinione di chi, scrivendo quattro secoli dopo Grimoaldo, ha avuto tempo per assorbire l'impostazione giustinianea e le innovazioni dei re successivi. Leggere l'Editto alla luce di apparati così tardivi è un'inversione rischiosa, da compiere con estrema circospezione.

[32] All'accertamento del possesso trentennale, *Edictum Theoderici*, 12 e 69 (ed. di riferimento

HISTORIA ET IUS - 15 OCTOBER 2024 - DOI 10.32064/26.2024.15 www.historiaetius.eu - 26/2024 - paper 15

concepire una tutela del possesso slegata dalla fondatezza del titolo: almeno in questa fase, sembra impossibile tutelare chi non ha titolo per possedere e paradossalmente, proprio per questo, si è propensi a credere che chi possiede abbia anche buoni motivi per farlo. Tale nodo concettuale va messo in relazione con la *gewere* germanica, intesa come rapporto materiale tra la *res* e chi la detiene[33]. Ma è anche vero che, per come risulta strutturato, il meccanismo messo a punto da Grimoaldo presenta qualche vaga somiglianza con la *præscriptio longi temporis* di età classica, che fungeva da eccezione processuale che paralizzava la domanda senza costituire un diritto reale in capo al convenuto[34].

Analizziamo da vicino questi tre capitoli. Il primo di essi è rubricato *de triginta annorum usocapione*[35]:

> Si servus aut ancilla per trigenta annos, qualiter rei veritas cognita fuerit, per triginta annos dominis suis servisset et per superbia aut iniusta patrocinia se voluerit de domino suo proprio per pugna vindicare, nullatinus ei permittitur, sed serviat, sicut decet servus aut ancilla, proprio domino suo. Similiter et si aldius fuerit, inpendat obedientia patrono suo, sicut per trigenta annos fecit, et ei nova a domino suo amplius non inponatur; sed liceat eum res suas habere, quas per trigenta annorum spatia iuste possedit[36].

Il caso è quello di chi rivendica la propria libertà pur versando in stato di servitù o aldionato. Laddove venisse dimostrato che tale condizione perdura da trent'anni, si esclude categoricamente che l'attore possa fare ricorso al duello per sostenere le sue asserzioni. Se ci si limitasse al singolo articolo, sembrerebbe

Edictum Theoderici. Un misterioso caso librario del Cinquecento, a cura di O. Licandro, Roma 2013) non faceva seguire alcun giudizio sul titolo: la *res* era senz'altro acquisita al *dominium*.

[33] Figura cardine della germanistica ottocentesca ma parzialmente svalutata dalle decostruzioni storiografiche degli scorsi decenni. Da ultimo, cfr. E. Conte, *Gewere, vestitura, spolium: un'ipotesi di interpretazione*, in *Mélanges en l'honneur d'Anne Lefebvre-Teillard*, a cura di B. d'Alteroche, F. Demoulin-Auzary, O. Descamps e F. Roumy, Paris 2009, pp. 267-288.

[34] M. Amelotti, *La prescrizione delle azioni in diritto romano*, Milano 1958, pp. 178-205. Essendo stato un regime proprio dei fondi provinciali, bisognerà chiedersi se i longobardi possano averlo appreso prima dello stanziamento in Italia o se, al contrario, l'istituto abrogato da Giustiniano fosse penetrato al di qua delle Alpi e rimasto negli usi volgari nonostante la *Pragmatica Sanctio*.

[35] L'etichetta romanistica è applicata ad una sostanza affatto diversa, giacché l'istituto qui delineato non presenta né i caratteri dell'usucapione *ex iure Quiritio* né quelli dell'usucapione giustinianea (entrambi comportano l'acquisizione del *dominium*). Cfr. L. Vacca, *Usucapione (diritto romano)*, in Ead., *Possesso e acquisto*, cit., pp. 79-133. È un tipico esempio di termine antico riciclato nel lessico altomedievale per indicare realtà giuridiche solo apparentemente simili.

[36] *Grimoaldo*, 1.

HISTORIA ET IUS - 15 OCTOBER 2024 - DOI 10.32064/26.2024.15 www.historiaetius.eu - 26/2024 - paper 15

che il mero possesso sia sufficiente a garantire lo *status quo*; tuttavia, la norma non solo va coordinata con quanto previsto dai capitoli successivi – espressione della stessa *mens* – ma va inquadrata nel più generale regime delle purgazioni[37]. Se ne deduce che il *sacramentum* è implicitamente necessario al convenuto per fugare il sospetto di aver asservito dei liberi. D'altra parte, si precisa che il padrone non può introdurre prestazioni diverse dal consueto: passaggio che ricorda alcune disposizioni giustinianee in materia di colonato[38].

Come si accennava, il cap. 2 concorre a chiarire i dubbi che può suscitare il testo precedente. Qui si prefigura un caso eguale e contrario: in giudizio, si nega lo *status libertatis* di chi ne gode da almeno trent'anni. In modo inequivoco, il legislatore afferma che gli accusati potranno fugare il sospetto tramite il meccanismo ordinario dei congiuratori (il che, *a contrario*, significa precludere il duello).

[37] Per F. Sinatti D'Amico, *Le prove giudiziarie nel diritto longobardo*, Milano 1968, p. 73 l'ordinamento longobardo «non presenta lacune legislative» sul piano delle purgazioni, perché *Rotari*, 364 va interpretata come disposizione generale. Il giuramento opera sempre, a meno che non sia espressamente escluso. Peraltro, esisteva una regola più specifica in tema di possesso cui Grimoaldo sembra voler derogare. *Rotari*, 228: «De possessione. Si quis alium de rem mobilem aut inmobilem pulsaverit, quod malo ordine possideat, et possessor negaverit: ita prospeximus, quod si per annus quinque fuerit possessio, tunc ille, qui possedit, aut per sacramentum debeat negare aut per pugna defendere, si potuerit».

[38] C.11.48.23.1-2: «Cum autem Anastasiana lex homines qui per triginta annos colonaria detenti sunt condicione voluit liberos quidem permanere, non autem habere facultatem terra derelicta in alia loca migrare, et ex hoc quærebatur, si etiam liberi eorum cuiuscumque sexus, licet non triginta annos fecerint in fundis vel vicis, deberent colonariæ esse condicionis an tantummodo genitor eorum, qui per triginta annos huiusmodi condicioni illigatus est: sancimus liberos colonorum esse quidem in perpetuum secundum praefatam legem liberos et nulla deteriore condicione prægravari, non autem habere licentiam relicto suo rure in aliud migrare, sed semper terrae inhaereant, quam semel colendam patres eorum susceperunt. Caveant autem possessionum domini, in quibus tales coloni constituti sunt, aliquam innovationem vel violentiam eis inferre. Si enim hoc approbatum fuerit et per iudicem pronuntiatum, ipse provinciæ moderator, in qua aliquid tale fuerit perpetratum, omnimodo provideat et laesionem, si qua subsecuta est, eis resarcire et veterem consuetudinem in reditibus praestandis eis observare: nulla nec tunc licentia concedenda colonis fundum ubi commorantur relinquere». C.11.50.1: «Quisquis colonus plus a domino exigitur, quam ante consueverat et quam in anterioribus temporibus exactus est, adeat iudicem, cuius primum poterit habere præsentiam, et facinus comprobet, ut ille, qui convincitur amplius postulare, quam accipere consueverat, hoc facere in posterum prohibeatur, prius reddito quod superexactione perpetrata noscitur extorsisse». È chiaro che la condizione degli aldioni poteva suggerire qualche analogia con quella dei coloni, ai quali il diritto romano aveva applicato i meccanismi della prescrizione estintiva e acquisitiva: P. Rosafio, *La longi temporis præscriptio e lo statuto giuridico dei coloni*, in *Studi in onore di Francesco Grelle*, a cura di M. Silvestrini, T. Spagnuolo Vigorita e G. Volpe, Bari 2006, pp. 233-247.

HISTORIA ET IUS - 15 OCTOBER 2024 - DOI 10.32064/26.2024.15 www.historiaetius.eu - 26/2024 - paper 15

> De liberis, de quibus constat triginta annis in libertate sua permansissit, nulla patiatur molestia, sed liceat eis in libertatem sua permanere. Et si eos quicumque pulsaverit, liceat illis cum sacramentalibus suis legitimis se edoniare[39].

Il testo ha il pregio di distinguere nettamente il *constare* del tempo trascorso, oggetto di prova certa, dal *se edoniare* che respinge l'accusa e garantisce il diritto, realizzato tramite l'appello a Dio: due momenti distinti anche nella scansione del processo. È un meccanismo solo apparentemente simile a quanto previsto da Diocleziano[40]: la forza del tempo, che il Medioevo riconosce come fattore giuridico fondamentale[41], è qui recepita ma piegata allo spirito del processo barbarico[42].

La stessa logica si ripete nel cap. *de trigenta annorum possessionem pretiorum*, che estende il meccanismo alla proprietà fondiaria (è ragionevole che il *pretiorum* della rubrica sia genitivo corrotto di *prædium* e non di *pretium*):

> Si quis per trigenta annos possederit casas, familias vel terras, et cognitum fuerit, quia eius possessio fuit, post trigenta annorum curricula pugna non proveniat; nisi ipse qui possedit, secundum qualitatem pecuniæ cum sacramentum suum se defendat: nam per pugnam, ut dictum est, non fatigetur[43].

L'acribia filologica di chi ha saputo cogliere nessi sottili non deve capovolgere il vecchio mito della purezza germanica nell'altrettanto maldestro equivoco continuista. Una colonna di spoglio non rende romana una chiesa altomedievale, anche se le può conferire un certo gusto classico. Nel complesso, l'edificio si propone come qualcosa di diverso ed osserva criteri finanche alternativi rispetto a quelli che ispiravano l'architettura da cui proviene l'elemento. La storia del diritto medievale non è sintetizzabile come il ritorno fatale alla purezza di Giustiniano ed è azzardato considerare le norme di Grimoaldo come una

[39] *Grimoaldo*, 2.

[40] C.7.22.2: «Præstat firmam defensionem libertatis ex iusto initio longo tempore obtenta possessio. Favor enim libertatibus debitus et salubris iam pridem ratio suasit, ut his, qui bona fide in possessione libertatis per viginti annorum spatium sine interpellatione morati essent, præscriptio adversus inquietudinem status eorum prodesse deberet, ut et liberi et cives fiant romani».

[41] Grossi, *L'ordine*, cit., pp. 74-75.

[42] Sul quale – oltre al più datato M. Scovazzi, *Processo e procedura nel diritto germanico*, in «Rendiconti dell'Istituto lombardo. Accademia di scienze e lettere. Classe di lettere e scienze morali e storiche», XCII (1958), pp. 105-194 – si rimanda ad E. Cortese, *Il processo longobardo tra romanità e germanesimo*, in *La giustizia nell'Alto Medioevo. Secoli V-VIII*, Spoleto 1995, I, pp. 621-647.

[43] *Grimoaldo*, 4.

HISTORIA ET IUS - 15 OCTOBER 2024 - DOI 10.32064/26.2024.15 www.historiaetius.eu - 26/2024 - paper 15

«breccia» nella tradizione, tappa necessaria di un processo che ha la sua ragion d'essere nella «forza intrinseca della civiltà giuridica romana»[44].

3. *Le colpe dei servi*

I capp. 3 e 9 possono essere accostati per affinità tematica, sebbene non siano posti in successione (ma Grimoaldo si mostra del tutto alieno all'ordine concettuale che Rotari aveva faticosamente inseguito): essi regolamentano gli illeciti commessi dai servi i quali, essendo soggetti all'altrui diritto e non avendo nulla di proprio, chiamano in causa la responsabilità del padrone[45].

Dominus pro servo: il principio, in sé lineare, era già stato contraddetto da due vistose eccezioni. Rotari aveva previsto che, per un veneficio consumato o tentato a danno di terzi, il proprietario avrebbe sì pagato la *compositio* ma al netto del valore del servo, il quale doveva essere consegnato «ad occidendum» senz'alcuna possibilità di riscatto (*redemptio*)[46]. Inoltre, qualora un servo del re si rendesse colpevole di qualunque delitto la cui composizione ammontava a 900 soldi, la corte sarebbe stata esonerata dal pagamento mentre il reo avrebbe risposto direttamente con la vita. La corte era un soggetto *sui generis* e 900 soldi costituivano una delle sanzioni più gravi comminate dall'Editto (decisamente sproporzionata rispetto alle consuete 'pene tariffate' e riservata a dodici fattispecie di particolare gravità): era abbastanza per sfatare la finzione giuridica che riduceva una *persona* a una *res*[47].

---

[44] Così, invece, Paradisi, *Storia del diritto*, cit., p. 301.

[45] Sullo statuto giuridico dei servi, cfr. Schupfer, *Il diritto privato dei popoli germanici*, cit., I. *Le persone, la rappresentanza, i titoli all'ordine e al portatore*, Città di Castello – Roma 1913, pp. 204-273; P.S. Leicht, *Storia del diritto italiano. Il diritto privato*, I. *Diritto delle persone e di famiglia*, Milano 1960, pp, 35-39.

[46] *Rotari*, 142: «Si servus vel ancilla venenum alecui dedirit, et ille qui accepit, mortuos non fuerit, conponat dominus servi vel ancillæ medietatem praetii quod ipse valuerit, qui accepit; et per omnia ipse servus vel ancilla in ipsa conpositione, pro quantum adpretiatus fuerit, ad occidendum tradatur. Et si mortuus fuerit, qui accepit, tunc dominus servi vel ancille ipsum hominem in integrum conponat, sic tamen, ut servus aut ancilla in ipsa conpositione, pro quantum adpretiatus fuerit, ad occidendum tradatur et nulla sit redemptio aut excusatio mortis servi vel ancille».

[47] Ivi, 371: «De alias causas, unde liberi et servi aliorum hominum nunigentos solidos fiunt culpabiles, id est: de muliere libera, si viam antesteterit aut iniuriuam fecerit, seu de greges, equarum aut porcorum pigneratus, vel reliquas quæ similes sunt, unde, et prefati sumus, nongenti solidos queruntur, de quas supra in hoc edictum constituimus: servus regis si fecerit, anime sue incurrat periculum et nongenti solidos non requiratur ad curtem regis». Le ipotesi che prevedevano una sanzione di 900 soldi erano *Rotari*, 5, 8, 13-15, 18-19, 26, 186, 191, 249

HISTORIA ET IUS - 15 OCTOBER 2024 - DOI 10.32064/26.2024.15 www.historiaetius.eu - 26/2024 - paper 15

Grimoaldo prosegue su questa scia, ampliando la portata della soluzione. D'ora innanzi, qualunque *dominus* sarà esentato dal comporre 900 soldi, limitandosi a versarne 60. Il servo, però, verrà consegnato per essere ucciso: cosa che, nella prospettiva del padrone, rappresenta una decurtazione non indifferente ma comunque preferibile all'esborso di una somma tanto onerosa. Nell'ottica del servo, invece, si fatica a riconoscere nell'*amputatio legis* di cui parla Grimoaldo una soluzione più clemente: ragion per cui bisogna usare molta prudenza prima di incensare la magnanimità del Re e, magari, l'influsso della misericordia cristiana: la norma avvantaggia solo il padrone – tra l'altro a scapito dell'offeso – ed incrementa le ipotesi di condanna capitale, in un ordinamento che invece è prevalentemente orientato alla composizione pecuniaria.

Stranamente, alla fine dell'articolo, Grimoaldo sente il bisogno di specificare che ciò avverrà anche nel caso in cui il servo violi una sepoltura, magari per rubare il corredo funebre. Ma questo passaggio appare pleonastico, perché corrisponde esattamente al *grabworfin* punito da Rotari con 900 soldi di *compositio*[48]: che motivo c'è di precisare qualcosa di già contenuto nella regola generale, perdipiù dopo essere passati ad altro? Una simile involuzione si può spiegare solo ipotizzando che la norma sia nata proprio da questo caso, dibattuto in giudizio e poi generalizzato. Resta, comunque, l'impressione di una costruzione alquanto sconnessa[49].

Nel mezzo, il Re prende in considerazione la possibilità che il servo colpevole si dia alla fuga, cosicché il padrone si trova impossibilitato a consegnarlo. In tal caso, quello giurerà di non averlo potuto reperire e verserà 20 soldi per la mancata consegna. In seguito, qualora il fuggitivo venga scovato, sarà messo a morte mentre il denaro tornerà nelle mani del *dominus*. I 20 soldi fungono da cauzione per garantire la buona fede di quest'ultimo ed il suo impegno nel ricercare il reo: servono, insomma, ad evitare che preferisca nascondere il servo piuttosto che perderlo. Se questa è la *ratio*, non è logico interpretare il successivo passaggio come se il pagamento dei 60 soldi «pro culpa» avvenga solo dopo la restituzione dei 20 precedentemente versati «pro fuga»: nel qual caso la disposizione favorirebbe la connivenza e lo spergiuro. Al contrario, nonostante

e 279.

[48] *Rotari*, 15.

[49] *Grimoaldo*, 3: «De culpa servorum. Si servus talem culpam fecerit, unde nongenti solidi, qui in hoc edictum scripti sunt, iudicantur, ut dominus pro servo deberet conponere, et hoc amputare iussimus: si factum fuerit, nihil aliut conponat pro inlicita causa, quod servus penetravit, solidos sexaginta; amplius non requiratur (…) Et si expolia hominis sepulti servus de sepultura tullerit, de quantum tullit, dominus eius reddat, et conponat, ut dictum est, solidos sexaginta, et persona tradatur ad moriendum». Si noti come, non a caso, il servo messo a morte venga definito *persona*.

HISTORIA ET IUS - 15 OCTOBER 2024 - DOI 10.32064/26.2024.15 www.historiaetius.eu - 26/2024 - paper 15

l'infelicissima formulazione, bisogna credere che sin da subito il padrone sia tenuto a pagare per quanto commesso dal servo fuggitivo[50]. La diversa lettura risulterebbe aberrante[51].

Com'è stato brillantemente notato[52], questa sorta di *noxæ datio* si ritrova nel diritto visigoto – che si conferma una fonte occulta piuttosto influente sui monarchi longobardi – ma con un'importante differenza: lì, la morte del colpevole non è introdotta come sostitutivo necessario della composizione, ma come alternativa rimessa alla discrezionalità del padrone[53]. La soluzione longobarda si mostra decisamente più rigida.

La logica del *dominus pro servo* riemerge nel cap. 9, laddove si alleggerisce la pena del furto manifesto (*fegang*) commesso dal secondo ma ricadente sul primo[54]. Se Rotari comminava una composizione pari a nove volte il valore della *res furtiva* più 40 soldi[55], Grimoaldo condona la parte fissa della sanzione[56]. Anche stavolta, la mitigazione gioca tutta in favore del padrone ma, data la maggior tenuità del fatto, non residuano castighi sul sottoposto.

L'idea per cui il *dominus* può svincolarsi completamente dal castigo si comincerà a profilare solo nel 755, quando Astolfo gli concederà la possibilità di affermare la propria estraneità: in un'ipotesi ben determinata, si passerà così dalla responsabilità oggettiva per fatto altrui all'eventuale concorso nel delitto[57].

[50] Ibidem: «Et si ipse servus fuga lapsus fuerit, et non potuerit dominus eius eum invenire, det pro ipso servo, qui fugam petiit aut se dilatavit, solidos vigenti, et prebeat sacramentum dominus eius, quod non potuisset ipsum servum invenire. Et si quandocumque inventus fuerit, tradat eum, ut supra, ad moriendum, et recipiat solidos vingenti, quos pro fuga ipsius dedit; nam sexaginta solidos conponat pro culpa, quam servus fecit».

[51] Ma va rilevato che l'opinione di Ugo militerà in senso opposto: *Expos. a Grimoaldo*, 3.

[52] Tamassia, *Romisches*, cit., p. 267.

[53] Così *Liber iudiciorum*, 6.4.10 in tema di percosse o omicidio; ivi, 7.2.4 in materia di furto (ed. di riferimento *MGH Leges nationum germanicarum*, I. *Leges visigothorum*, a cura di K. Zeumer, Hannoveræ – Lipsiæ 1902).

[54] Sul *fegang* e la sua etimologia, cfr. G. Princi Braccini, *Del furto colto in flagrante e delle sue conseguenze presso i longobardi: un chiarimento del vero etimo di fegang/fegangi*, in «Atti e memorie dell'Accademia toscana di scienze e lettere La colombaria», LVIII (1993), pp. 153-184.

[55] *Rotari*, 258.

[56] *Grimoaldo*, 9: «Si ancilla furtum fecerit, conponat dominus eius ipsum furtum sibi nonum tantum. Nam quadragenta solidi, unde in hoc edictum legitur pro culpa, quod est fegang, non requiratur, neque exegantur a domino ancillæ».

[57] *Astolfo*, 15.

HISTORIA ET IUS - 15 OCTOBER 2024 - DOI 10.32064/26.2024.15 www.historiaetius.eu - 26/2024 - paper 15

4. *"In locum patris": il regime delle successioni*

Grimoaldo fa mostra di benevolenza anche per quanto attiene il regime delle successioni. A dire il vero però, più che modificare il regime delineato da Rotari, il cap. 5 interviene a colmare una lacuna. Si tratta di un caso particolare e c'è ragione di sospettare che anche stavolta sia stata una controversia a porre il problema. Cosa fare se il figlio premuore al padre lasciando a sua volta una progenie legittima? Che posizione rivestono i nipoti rimasti «in sinu avi» rispetto all'eredità del nonno?

Il problema è attuale e riguarda quelle famiglie che hanno pagato un tributo di sangue nei recenti conflitti. Consapevole del sacrificio e riconoscendo la fragilità della loro posizione, il Re stabilisce che, alla morte dell'avo, quei nipoti parteciperanno alla successione insieme agli zii: il loro diritto subentra a quello paterno, tanto che essi non percepiranno né più né meno di quanto il genitore avrebbe ottenuto (salvo, eventualmente, dividere la quota per quanti sono i nipoti)[58]. È il meccanismo della rappresentazione a favore dei discendenti o successione in stirpe: novità d'importazione romana[59], giustificata in nome del valore familiare per eccellenza, la *pietas*.

> Quia inhumanum et impium nobis videtur, ut pro tali causa exhereditentur filii ab hereditatem patris sui pro eo, quod pater eorum in sinu avi mortuos est; sed ex omnibus, ut supra, æqualem cum patruis suis in locum patris post mortem avi percipiant portionem.

Fin qui, il dettato normativo non presenta particolari criticità. Nella disposizione, però, compaiono anche due passaggi decisamente ostici.

[58] Ivi, 5: «De successione nepotum, qui post mortem patris in sinu avi remanserit. Si quis habuerit filios legitimos unum aut plures, et contigerit unum ex filiis vivente patre mori, et reliquerit filios legitimos unum aut plures, contigerit avo mori: talem partem percipiat de substantia avi sui, una cum patruis suis, qualem pater eorum inter fratribus suis percepturus erat, si vivus fuisset».

[59] Sono stati sottolineati i calchi da Nov.118, Nov.127.1 e I.3.1.6 ma, ancor più, l'assoluta estraneità di questo istituto dalla tradizione germanica fondato «sulla prossimità di sangue»: Del Giudice, *Tracce*, cit., pp. 40-42. Cfr. F. Brandileone, *La rappresentanza nei giudizi secondo il diritto medioevale italiano*, in «Studi e documenti di storia e diritto», X (1889), pp. 19-20. Ma davvero i nipoti, prima di questa legge, erano totalmente esclusi dall'eredità del nonno? Non era forse possibile annoverarli tra quei *parentes proximi* che *Rotari*, 158-159 chiamava all'eredità, seppure in casi specifici e in posizione sfavorevole? Pone il dilemma Schupfer, *Il diritto privato dei popoli germanici*, cit., IV. *Il diritto ereditario*, Città di Castello 1909, p. 133.

HISTORIA ET IUS - 15 OCTOBER 2024 - DOI 10.32064/26.2024.15 www.historiaetius.eu - 26/2024 - paper 15

> Similiter et si filias legitimas unam aut plures, aut filii naturales unum aut plures fuerint, habeant legem suam, sicut in hoc edictum legitur[60].

Grimoaldo rimanda alle regole fissate da Rotari, che riconoscevano qualche diritto ai nati fuori dal matrimonio e alle figlie legittime[61], e le estende ai nipoti *in sinu avi*.

> Similiter et si legitimi non fuerint, et naturales inventus fuerit unum aut plures, habeat legem suam id est tertiam partem ex omnibus[62].

Affermazioni tanto oscure da esigere, secoli dopo, l'intervento della Scuola pavese. L'*Expositio* chiarirà che le figlie legittime e i figli naturali di cui si parla sono i nipoti rimasti orfani (e non il genitore premorto all'avo). Costoro non otterranno dal *de cuius* tutto ciò che spetterebbe al padre, in posizione di eguaglianza successoria con gli zii, ma si contenteranno della terza parte del tutto (quota massima che Rotari aveva astrattamente previsto nella successione paterna per i naturali in presenza di fratelli o sorelle legittime). Per questi figli negletti, insomma, il meccanismo della rappresentazione subirebbe un'alterazione giacché, per determinare il *quantum* che spetta in blocco ai nipoti, non si guarderebbe alla condizione paterna ma alla loro personale, che risulta deteriore. L'*Expositor* pensa che – in seguito alla riforma di Liutprando favorevole alla successione delle figlie (*Liutprando*, 1) – anche la posizione della nipote *in sinu avi* vada parificata a quella di un figlio maschio legittimo (*fulboran*), così da consentire la parità successoria con gli zii. I figli naturali resterebbero, pertanto, i soli penalizzati. Ma non è tutto. Ragionando sull'ultimo periodo di Grimoaldo, il commento azzarda un ragionamento *a contrario*: laddove tra i nipoti orfani ve ne fosse uno legittimo, allora questi concorrerebbe all'intera eredità allo stesso titolo degli zii escludendo completamente i fratellastri («naturalis nichil debere contigere»): in ciò, vi sarebbe una *ruptura* rispetto ai criteri più equi fissati da *Rotari*, 154[63].

A metà sec. XI, l'ignoto commentatore restituisce una lettura non priva di acume ma macchinosa e probabilmente fuorviante. È ragionevole che, nel richiamare le proporzioni fissate da Rotari, Grimoaldo non parametri la porzione dei maschi naturali e quella delle femmine legittime all'intera eredità ma si riferisca, piuttosto, alla parte che spetterebbe al padre premorto: «habeant legem

[60] *Grimoaldo*, 5.

[61] *Rotari*, 154 e 158-160.

[62] *Grimoaldo*, 5.

[63] *Expos. a Grimoaldo*, 5. Quest'ultima interpretazione è confermata dalla gl. *Et si legitimi* che, parificando a questo fine la nipote legittima al nipote legittimo, è anch'essa posteriore alla legge di Liutprando.

HISTORIA ET IUS - 15 OCTOBER 2024 - DOI 10.32064/26.2024.15 www.historiaetius.eu - 26/2024 - paper 15

suam sicut in hoc edictum legitur». Da questo punto di vista la soluzione parrebbe meno vantaggiosa, perché il terzo va calcolato su un numero più basso. Ma si potrebbe pensare che, in sintonia con le norme evocate, questo meccanismo operi proprio quando, insieme ai naturali, risultano fratelli o sorelle legittime: ovvero nell'ipotesi in cui la glossa e l'esposizione escludono qualunque vantaggio per i primi. Se così fosse, questa ermeneutica si rivelerebbe decisamente benigna. Invece, quando il premorto ha lasciato solo figli naturali, questi potranno aspirare a un terzo dell'intero patrimonio del nonno, come afferma espressamente il testo. È una quota superiore rispetto a quella che spetterebbe loro se ci fossero *fulboran*, ma comunque minore se confrontata a quella che verrebbe corrisposta a questi ultimi, se presenti. La prole di second'ordine impersona il padre scomparso ma, proprio per il suo *status*, la *fictio iuris* funziona solo a metà[64].

5. *Patologie della vita domestica*

Un'ultima serie di norme indica come comportarsi nei casi più comuni di crisi coniugale. Il legislatore si mostra propenso alla conservazione del rapporto ma siffatto *favor matrimonii* non si spinge fino sancire un principio di indissolubilità. La severa lezione dei Padri della Chiesa non è stata recepita integralmente e, persino in ambiente ecclesiastico, non mancano voci meno intransigenti; in particolare, un'interpretazione letterale del Vangelo di Matteo consentirebbe il divorzio per adulterio[65]. «Passim matrimonia dissipari non patimur» avrebbe tuonato Teodorico, salvo poi rimandare alle «probatis causis, quas leges comprehendunt» per un ripudio legittimo ed eventuali seconde nozze.

> Passim matrimonia dissipari non patimur. Ideo uxor a marito, aut maritus ab uxore, nisi probatis causis, quas leges comprehendunt, omisso repudio, a iugali vinculo non recedant. Causæ autem istæ debent esse divortii: si maritus aut homicida, aut maleficus, aut sepulchrorum violator ab uxore in examine fuerit adprobatus. Maritus quoque his criminibus convictam merito dimittat uxorem, si adulteram, vel maleficam, vel etiam quam vulgus adpellat aggagulam, in iudicio potuerit adprobare.

[64] La nostra lettura concorda solo in parte con quella di Schupfer, *Il diritto privato dei popoli germanici*, cit., IV, p. 144 che non coglie la specificità del caso in cui vi siano solo figli naturali (l'Autore sembra trascurare l'«ex omnibus» conclusivo).

[65] Mt 5, 32: «Ego autem dico vobis: quia omnis qui dimiserit uxorem suam, excepta fornicationis causa, facit eam mœchari: et qui dimissam duxerit, adulterat»; Mt 19, 9: «Dico autem vobis, quia quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem, et aliam duxerit, mœchatur; et qui dimissam duxerit, mœchatur». Sul passo, estremamente controverso, cfr. A. Alberti, *Il divorzio nel Vangelo di Matteo*, in «Divus Thomas», LX (1957), pp. 398-410.

HISTORIA ET IUS - 15 OCTOBER 2024 - DOI 10.32064/26.2024.15 www.historiaetius.eu - 26/2024 - paper 15

> Quibus edoctis, maritus, et dotem lucretur, et sponsalitiam recipiat vel sibi habeat largitatem, et tituli utriusque proprietatem secundum leges filiis eum iubemus servare communibus. Pari etiam modo, si mulier maritum superioribus criminibus involutum in iudicatione convicerit, et dotem recipiat, et sponsalitiam lucro habeat largitatem. Cuius tamen sponsalitiæ tantum donationis proprietatem liberis communibus etiam ipsa conservet: et nubendi vel non nubendi licentiam pro constitutis veteribus sortiatur[66].

L'Editto promulgato tra il 533 ed il 534 in nome del giovane re ostrogoto Atalarico aveva colpito «qui suasione plectenda matrimonia dividere nititur aliena» ma la norma, per quanto innovativa, non abrogava il ripudio, limitandosi a proibire l'ingerenza dei terzi[67].

Una costituzione imperiale del 542 aveva fissato alcuni capisaldi che avrebbero funto da paradigma per il legislatore longobardo. Nel vietare il divorzio per mutuo consenso «nisi forte castitatis amore», Giustiniano aveva definito un elenco tassativo di ipotesi nelle quali uno dei coniugi potesse «repudium mittere, et dotem (…) capere». Lo scioglimento del matrimonio veniva così concepito come una misura punitiva a richiesta e vantaggio dell'innocente; la legge dedica a marito e moglie due paragrafi distinti ma le fattispecie ivi contemplate apparivano perlopiù speculari. Entrambi, ad esempio, potevano ottenere la dissoluzione del vincolo se l'altro avesse tramato «contra imperatorem»: ma una condotta meramente omissiva – conoscere il complotto dei terzi e non manifestarlo – era già sufficiente. È l'unica *iusta occasio repudii* che trascendeva la relazione coniugale, incuneando in essa il superiore interesse della *Res publica*. Ambedue i coniugi potevano determinare la fine del rapporto se l'altro avesse rappresentato una minaccia concreta alla propria vita (*insidia*). Per quanto attiene

[66] *Edictum Theoderici*, 54.

[67] La soluzione appare oltretutto incoerente, perché in nome della stabilità coniugale altrui finisce non solo per impedire le future nozze del reo ma, se ben intendo, perfino per annullare quelle presenti. *Edictum Athalarici*, 5 (ed. di riferimento F.M.A. Cassiodoro Senatore, *Varie*, a cura di A. Giardina, G.A Cecconi e I. Tantillo, IV, Roma 2016, lib. IX, cap. 18): «Qui suasione plectenda matrimonia dividere nititur aliena, ipsius coniugium habeatur illicitum, ut magis contigisse sentiat sibi, quod in altero malignus exercere temptavit; si vero pro coniunctionibus caritate privatur, futurum illi matrimonium iure denegamus, quia non meretur iugalis reverentiæ præmia consequi qui in genialis tori ausus est divisione grassari. Sed ne aliquos huius sceleris reos ultio nostra derelinquat, illos quos spes non habet præsentis coniugii vel futuri, si quid in alienos thalamos dolosa machinatione præsumpserint, facultatum suarum priventur media portione fisci protinus viribus applicanda. Si vero prohibente pauperie in aliquorum substantia nequiverit vindicari, pœna religentur exilii ne, quod dictu nefas est, ideo videantur comminationem iuris publici evadere, quia vilissimæ noscuntur subiacere fortunæ. Sed hæc de sollicitatoribus affectus alieni pietas nostra decrevit».

HISTORIA ET IUS - 15 OCTOBER 2024 - DOI 10.32064/26.2024.15 www.historiaetius.eu - 26/2024 - paper 15

all'infedeltà, le posizioni si diversificavano in ragione di quel 'doppio standard' che caratterizza il rapporto di coppia in diritto romano[68]. Il marito che deplora l'*adulterium* di sua moglie è abilitato a *mittere repudium* ma solo dopo che il capo di accusa risulti provato in giudizio. Viceversa,

> si maritus de adulterio inscriptionem posuerit, et adulterium probare non potuerit, liceat mulieri volenti vel propter hanc causam repudium mittere marito (…) propter hanc calumniam (…) sic tamen, ut etiam illis poenis maritus subiiciatur, si adulterii accusationem non probaverit, quas mulier passura esset, si convicta fuisset.

Un contrappasso finalizzato a scoraggiare le azioni più azzardate e coerente con l'istituto processuale dell'*inscriptio ad talionem*. D'altro canto, il mero tradimento maschile non abilitava la moglie al ripudio: era necessario che l'infedeltà si traducesse in una relazione stabile.

> Si in eadem domo, in qua mulier cum ipso habitat, contemnens eam, cum alia muliere inveniatur in domo manens, vel in eadem civitate degens in alia domo cum alia muliere frequenter manens convincatur, et semel et bis criminatus, vel per parentes suos, vel parentes mulieris, vel per alias idoneas personas, huiusmodi turpitudine non abstinuerit, liceat mulieri et ob hanc causam dissolvere nuptias.

Come causa del ripudio, la donna poteva anche addurre il *lenocinium* di un marito che, invece di custodirne la castità, la sobillava alla corruzione. Del resto, questi poteva esigere dalla consorte una condotta al di sopra di ogni sospetto: frequentare estranei, trattenersi «extra domum» o praticare luoghi malfamati poteva bastare per il ripudio[69].

Più restrittiva l'impostazione di Chindasvindo:

> Si alienam coniugem violare res sine crimine non est, quanto magis illa contemnere, quam sponte sua unusquisque possidendam sortitus est? Quia ergo plerosque tam precipites habet vel rerum ambitio vel effrenata libido, ut quadam fraude, coniugibus suis spretis, alias videantur uxores adpetere, constitutionis huius est perenniter forma servanda: ut nullus virorum, excepta fornicationis causa, uxorem suam aliquando relinquat et neque per testem neque per scripturam seu sub quocumque argumento facere divortium inter se et suam coniugem audeat. Sed si adulteram maritus dixerit fortasse redarguendam, iuxta legem aliam, eius publice scelere conprobato, a iudice sibi traditam, faciendi de ea quod voluerit sit illi potestas[70].

[68] G. Rizzelli, *Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum*, Lecce 1997.

[69] *Epitome Iuliani*, 108.7-9 (ed. di riferimento *Iuliani Epitome latina Novellarum Iustiniani*, a cura di. G. Hänel, Lipsiæ 1873).

[70] *Liber iudiciorum*, 3.6.2.

HISTORIA ET IUS - 15 OCTOBER 2024 - DOI 10.32064/26.2024.15 www.historiaetius.eu - 26/2024 - paper 15

Si trattava di negare in via generale il divorzio e le seconde nozze, con pochissime eccezioni. Entrambi potevano, di comune accordo, scegliere una vita consacrata e dissolvere il matrimonio. La moglie poteva lasciare il marito se questi la sfruttava come prostituta o si dimostrava «masculorum concubitor». Lui poteva troncare il rapporto se tradito. In tal caso, comunque, restava la possibilità di una condanna che legittimasse finanche la soppressione della fedifraga[71]. Una simile impostazione si ritrova nella maggior parte delle leggi dell'epoca, più o meno più larghe circa le cause di ripudio[72].

Rotari aveva stabilito che, laddove una moglie tramasse contro la vita del coniuge, «sit in potestate mariti de ea facere, quod voluerit»: formula tanto generica da ricomprendere senz'altro la morte ma, ragionevolmente, anche il divorzio. Tuttavia, l'accusata poteva negare l'addebito e, a quel punto, la famiglia d'origine avrebbe potuto difenderla o con giuramento o con un duello «per camphionem». Il vincolo del sangue tornava a farsi sentire, in simili occasioni: ed anzi si può dire che la decisione di sostenere o meno la donna giocava un ruolo cruciale per le sue sorti[73].

D'altra parte, l'alienazione del mundio da parte del padre o del fratello non comportava il definitivo allentamento della solidarietà parentale. Il mundio era potestà ma anche responsabilità di protezione: se chi lo acquistava ne avesse fatto cattivo uso, l'interessata avrebbe avuto il diritto di tornare nella casa di provenienza o di commendarsi alla corte del re. Ciò si verificava sia se il titolare avesse attentato alla sua integrità fisica, sia se ne avesse infangato l'onore, calunniandola di adulterio o definendola strega (*masca*). In tutte queste ipotesi, l'uomo aveva facoltà di discolparsi, affermando di non aver commesso il fatto e conservando, così, la sua sovraordinazione[74].

Qualora il mundoaldo fosse anche marito della donna – come accadeva di regola, ma non per necessità[75] – perdere il mundio poteva implicare lo

[71] Ivi, 4.4.1-4 prevedevano che, in caso di flagranza, il marito avrebbe potuto procedere immediatamente alla vendetta mentre, in presenza di un mero sospetto, era necessaria l'accusa e la prova «ante iudicem». L'esito, però, consisteva nel riconoscere al marito l'arbitrio di fare dei correi ciò che volesse (dunque, poteva anche ucciderli).

[72] Schupfer, *Il diritto privato dei popoli germanici*, cit., II. *La famiglia*, Città di Castello – Roma 1914, pp. 77-86; Leicht, *Storia del diritto italiano. Il diritto privato*, I, cit., pp. 179-186; G. Fransen, *La rupture du mariage*, in *Il matrimonio nella società altomedievale*, Spoleto 1977, pp. 603-632; M.T. Guerra Medici, *I diritti delle donne nella società altomedievale*, Napoli 1986, pp. 102-104.

[73] *Rotari*, 202.

[74] Ivi, 195-197.

[75] Leicht, *Storia del diritto italiano. Il diritto privato*, I, cit., pp. 152-160. Più diffusamente, P. Del Giudice, *Il mundio sulle donne nella legge longobarda. Commento al cap. 204 dell'Editto di Rotari*, in Id., *Nuovi studi di storia e diritto*, Milano 1913, pp. 27-56; E. Cortese, *Per la storia del mundio in Italia*,

HISTORIA ET IUS - 15 OCTOBER 2024 - DOI 10.32064/26.2024.15 www.historiaetius.eu - 26/2024 - paper 15

scioglimento del matrimonio, perché la donna aveva facoltà di tornarsene a casa: ciò fa capire il grado di tutela che l'Editto riconosceva a quello che veniva considerato il 'sesso debole', il cui interesse veniva anteposto all'unità familiare. Ed è notevole che una misura così clamorosa fungesse da deterrente non solo contro le azioni violente ma addirittura rispetto alla diffamazione. Inoltre, se l'accusa di adulterio poteva essere presentata in giudizio (pertanto la decadenza dal mundio sarebbe scattata solo quando la purgazione degli imputati avesse smentito la fondatezza del *crimen*[76]) quella per stregoneria risultava assolutamente inammissibile perché inverosimile (e così la perdita del mundio era il risultato di un'affermazione che non poteva che essere ingiuriosa[77]).

A ben vedere, Rotari non era stato esplicito circa i presupposti che legittimavano il ripudio: tuttavia, doveva essersi formata una prassi costante se Grimoaldo, venticinque anni dopo, si limita ad evocare il requisito della *culpa legitima*, senza avvertire il bisogno di specificare altro.

> De uxoribus dimittendis. Si quis uxorem suam absque culpam legitimam posposuerit, et alia in domo superinduxit, conponat solidos quingentos, medietatem regi et medietatem parentibus mulieris; mundio vero eius mulieris, quam postposuit, amittat; et si noluerit ad maritum suum reverti, revertatur ad parentes suos cum rebus suis et mundium[78].

Il legislatore proibisce il ripudio ingiustificato e, ancor più, considera la nuova convivenza come un oltraggio alla famiglia della prima moglie. Invero, non si pronuncia sulla validità del secondo vincolo[79]: ma c'è ragione di pensare

in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», IX-X (1955-56), pp. 323-474; Guerra Medici, *I diritti*, cit., pp. 71-86.

[76] *Rotari*, 211-213: contro l'accusa di adulterio è ammessa purgazione tramite campione o giuramento; se la purgazione fallisce, scatta la morte per entrambi i correi. In caso di flagranza, il marito può farsi giustizia prescindendo dal processo.

[77] Si consideri il radicale scetticismo espresso ivi, 376.

[78] *Grimoaldo*, 6.

[79] La lettera del capitolo lascia tante perplessità, dovute oltretutto al significato assai sfumato del verbo *postponere* (trascurare) e alla difficoltà di riferire il gerundivo *dimittenda* (ripudiare) alla prima o alla seconda unione: si sta parlando di un ripudio ingiustificato, della compresenza *in domo* della moglie trascurata e dell'amante oppure di bigamia? La difficoltà è tale che perfino Schupfer, *Il diritto privato dei popoli germanici*, cit., II. *La famiglia*, pp. 79-80 e 227 pare oscillare nell'interpretazione (prima ravvisa nella norma un vero e proprio ripudio, poi vi legge una coabitazione di moglie ed amante). È possibile che la formulazione sia volutamente ambigua, proprio per ricomprendere ciascuna delle ipotesi prospettate. Siccome però la rubrica parla al plurale di *uxores dimittendæ* (usando un gerundivo che implica necessità e non un participio passato che indicherebbe qualcosa di già accaduto), si può pensare che essa alluda al ripudio della prima donna in presenza di *culpa legitima* e al ripudio della seconda

HISTORIA ET IUS - 15 OCTOBER 2024 - DOI 10.32064/26.2024.15 www.historiaetius.eu - 26/2024 - paper 15

che esso sia nullo o comunque subordinato alla valutazione della prima moglie, che può scegliere se ripristinare la convivenza o se rientrare nella famiglia di origine. A colei che viene abbandonata senza motivo si concede la facoltà del divorzio *ob fornicationem mariti* ed il recupero delle sostanze; ma quand'anche la donna decidesse di preservare il connubio, la decadenza dal mundio opererebbe comunque come sanzione per il marito infedele[80]. Resta da osservare che la composizione di 500 soldi sanziona la gravità di un'infrazione tutt'altro che irrilevante o ristretta alla sfera privata: in gioco c'è l'amicizia tra casati e, dunque, la pace interna alla *gens*. Ciò suggerisce un'estrema cautela nel procedere al ripudio: un dissidio domestico non è mai, solo, una crisi di coppia[81].

Il capitolo successivo *de crimen uxoris* rivela che macchinazioni ed infedeltà rappresentano due ipotesi ormai tipiche per legittimarne il ripudio. Il problema,

in mancanza di essa. A questo punto, la seconda non sarebbe una mera convivente, ma una seconda moglie illegittima. Quell'*alia* privo di sostantivo sembra più un pronome indefinito (che sottende il precedente *uxor*) che non un un aggettivo sostantivato (in luogo di *mulier*). Peraltro, l'introduzione in casa (*in domo superinducere*) richiama la *deductio* della novella moglie, parte essenziale del matrimonio longobardo. Essendo immotivato il divorzio, il nuovo matrimonio s'intende proibito: la donna va allontanata e il marito punito. Il raffronto col modello ostrogoto e visigoto su cui è plasmata la disposizione longobarda conferma l'ipotesi, perché lì viene impiegato proprio il termine *uxor* per riferirsi alla seconda donna (cfr. nt. 81). Se tale interpretazione è corretta, il legislatore longobardo si allineerebbe oltretutto all'impostazione tardoromana, che aveva punito le seconde nozze (C.5.5.2; C.9.9.18.1) ma non aveva previsto un castigo per il marito che mantiene una concubina, limitandosi ad una vaga proibizione (*Pauli Sententiæ*, 2.20.1; C.5.26.1).

[80] In questo modo si esprimerà la gl. *Et mundio*.

[81] Ma si noti che Grimoaldo modella la fattispecie su *Liber iudiciorum*, 3.6.2 e che, per questo delitto, il legislatore iberico era stato ben più severo: «Mariti autem, qui vel divortii vel securitatis a coniuge scripturam quamlibet exegerit, seu fortasse non exigens, contemta tamen uxorem, aliam sibi uxorem adsumserit, ducentis publice verberibus flagellatus ac turrite decalvatione fedatus, aut perpetuo condemnetur exilio, aut si donare illum cuicumque principis potestas elegerit, in suo consistat arbitrio». L'Editto di Atalarico aveva colpito l'uomo bigamo con la confisca dei beni. La donna che si fosse sposata due volte, in quanto responsabile di *adulterium*, avrebbe patito la morte: per questo reato (che, per definizione, può essere compiuto solo dalla moglie e dal suo amante), l'ordinanza conferma i castighi previsti dal diritto romano e, implicitamente, la costantiniana *lex Quamvis*. *Edictum Athalarici*, 6-7: «Ceterum in adulteris totum districtissime volumus custodiri, quicquid divali potuit commotione decerni. Uno tempore duabus nemo copuletur uxoribus, quia se noverit rerum suarum amissione plectendum. Nam aut libido est, et recte perfrui non sinitur, aut cupiditas, et iure nuditate damnatur». Sennonché la pena pubblica, per quanto afflittiva, non risponde a quello scopo di ricomposizione sociale che si prefiggono i re longobardi assegnando, almeno in parte, la sanzione pecuniaria alla parte lesa. La soluzione ostrogota e quella visigota, al contrario, tradivano un'ispirazione romanistica (del resto, l'applicazione di entrambe le leggi seguiva un criterio di territorialità e riguardava, pertanto, anche i sudditi romani).

HISTORIA ET IUS - 15 OCTOBER 2024 - DOI 10.32064/26.2024.15 www.historiaetius.eu - 26/2024 - paper 15

però, sta nell'uso fraudolento dell'accusa. La norma si ricollega alla purgazione prevista dai capp. 202 e 213 di Rotari, per cui la moglie può purificare il sospetto coinvolgendo i consanguinei o ricorrendo a un campione.

> Si quis uxorem suam incriminaverit asto sine causa legitima, quasi adulterassit aut in animam mariti sui tractassit, liceat illi mulieri per sacramentum parentum aut per pugnam se mundare[82].

A questo punto, la situazione si ribalta: l'accusatore dovrà accertare di aver intentato la causa in buona fede, *per certam suspectionem* e non già per sbarazzarsi della consorte.

> Et si purificata fuerit, tunc maritus eius præbeat sacramentum cum parentibus suis legitimis, sibi duodecimus, quia non asto animo nec dolose ei crimen iniecit, ut eam deberet dimittere, nisi per certam suspectionem auditum habuisset hæc verba; et si hæc fecerit, sit exolutus a culpa. Et si non fuerit ausus iurare, conponat virgild ipsius mulieris, tamquam si fratrem eius occidisset, medietatem regi et medietatem parentibus mulieris[83].

In mancanza di un *iusiurandum calumniæ*, Grimoaldo introduce un meccanismo per scusare il *causator* quando l'accusa s'è dimostrata insussistente: l'istituto del processo romano – generale, necessario e preliminare – trova un suo *alter ego* in un giuramento eventualmente posto al termine di una specifica lite. Si delinea, comunque, quella preoccupazione per le incriminazioni temerarie o

[82] *Grimoaldo*, 7. Posto che la *mulier* non avrebbe mai potuto sostenere l'impeto di un duello, sorge un dubbio circa il suo ruolo nel giuramento: i *parentes* la accompagnano come congiuratori o la sostituiscono del tutto? Contro l'opinione di Salvioli, che nega alla donna la facoltà di stare in giudizio e quindi di giurare, M.T. Guerra Medici, *La donna nel processo longobardo*, in «Rivista di Storia del diritto italiano», LX (1987), pp. 311-315 e 321-322 ha proposto un'interpretazione problematica, riconoscendole il diritto di giurare previa autorizzazione maschile: in questa fase, la donna necessiterebbe di assistenza ma non ancora di rappresentanza. È chiaro, però, che né *Liutprando*, 93 né i processi superstiti né la categorica preclusione espressa da *Expos. a Rotari*, 153 consentono di definire la realtà degli anni di Grimoaldo. D'altro canto, il modo d'intendere una disposizione può mutare nel tempo. Per com'è scritta, la norma lascia scegliere il mezzo di purgazione alla moglie accusata: tuttavia, *Expos. a Rotari*, 202 si pone il cruccio di precisare che la scelta non spetta ai *parentes* ma al marito accusatore (eppure, di solito, il diritto longobardo concede l'alternativa al convenuto).

[83] *Grimoaldo*, 7. L'onore muliebre vale la vita stessa del fratello: in questo senso, si va ben oltre *Rotari*, 378 laddove la lesione fisica patita dalla donna veniva equiparata a quella subita dal fratello. Emerge un'alta considerazione della fama femminile ma non sfugge che, in fin dei conti, la posta in gioco è comunque la vita: se l'accusa non fosse stata purgata, la donna sarebbe incappata nella condanna capitale.

HISTORIA ET IUS - 15 OCTOBER 2024 - DOI 10.32064/26.2024.15 www.historiaetius.eu - 26/2024 - paper 15

pretestuose che spingerà Liutprando ad imporre il *sacramentum de asto* prima di qualunque duello[84].

Del resto, la soluzione di Grimoaldo è ben congegnata e risolve un punto critico di *Rotari*, 196: quella norma schiudeva la possibilità del divorzio in caso di accusa infondata, pur rimettendo la scelta alla donna. Ma lo scioglimento del rapporto era proprio l'obiettivo del marito e, paradossalmente, sia la riuscita che il fallimento dell'azione per adulterio potevano realizzare le sue intenzioni. La perdita dei diritti patrimoniali relativi al mundio poteva non essere un deterrente adeguato: ecco perché Grimoaldo aggiunge il versamento del guidrigildo[85].

Infine, il cap. 8 si riallaccia al sesto, di cui completa la disciplina. Se lì si trattava di punire il marito che ripudia ingiustamente la moglie e si unisce ad un'altra, qui si precisa il castigo per quest'ultima.

> Si mulier aut puella notum habuerit quemcumque habere uxorem, et super ipsam introierit et tulerit ei maritum non suum: iubemus ut omnes res suas perdat ipsa mulier, qui sciendo alterius marito volontariæ consensit; et medietatem de rebus eius accipiat curtis regia et medietatem parentibus[86].

[84] *Liutprando*, 71.

[85] Nel prevedere una sanzione pecuniaria in capo al marito che non riesce a provare la giusta causa di ripudio, il Re potrebbe essersi ispirato a C.Th. 3.16.1: «In masculis etiam, si repudium mittant, hæc tria crimina inquiri conveniet, si mœcham vel medicamentariam vel conciliatricem repudiare voluerint. Nam si ab his criminibus liberam eiecerit, omnem dotem restituere debet et aliam non ducere». La costituzione è esplicita nell'impedire un secondo vincolo al marito, a mo' di sanzione. Invece, da questo punto vista, la lettera di *Grimoaldo*, 7 appare laconica. Il parallelo con il cap. 6 lascia comunque intendere che la moglie possa ripristinare la coabitazione o tornare nella famiglia di provenienza, per cui la nuova disposizione non abrogherebbe *Rotari*, 196 ma, piuttosto, la completerebbe.

[86] *Grimoaldo*, 8. Se è vero che questo capitolo completa il sesto, allora in base a quanto argomentato nella nt. 79 la colpevole non si limita ad accettare la convivenza ma presume di essere una vera e propria moglie: ed è questo a rendere particolarmente odioso il suo comportamento. In questa ottica, l'espressione *tollere ei maritum* acquisisce la sembianza di un furto (ma *tollere* è anche un verbo tipico del frasario nuziale) mentre *voluntarie consentire* potrebbe richiamare il consenso al matrimonio. Tali espressioni ricorrono anche in *Rotari*, 211 («Si quis uxorem alterius tulerit. Si liber aut servus uxorem alterius tulerit eamque sibi in coniugium sociaverit, ambo occidantur, si tamen ambo consenserint») dove si riferiscono chiaramente ad un secondo matrimonio. A ben vedere, il capitolo rotariano è speculare a quello di Grimoaldo: qui si persegue la donna che si appropria di un marito altrui, lì si esecravano gli uomini che prendono per moglie una donna già impegnata. La sanzione indicata da Rotari è più aspra, in ragione della maggior gravità del tradimento che offende il marito tradito rispetto a quello che oltraggia la moglie: ciononostante, introducendo la fattispecie, Grimoaldo mostra di considerare il matrimonio come fonte di obblighi reciproci e, quindi, una crescente sensibilità verso la condizione femminile. La fattispecie esaminata da Rotari verrà ulteriormente precisata da *Liutprando*, 122 che detta pene più miti in caso di

HISTORIA ET IUS - 15 OCTOBER 2024 - DOI 10.32064/26.2024.15 www.historiaetius.eu - 26/2024 - paper 15

Rispetto al modello visigoto, la sanzione risulta meno afflittiva perché limitata alla sfera patrimoniale[87]. A trarne vantaggio sono i parenti della moglie legittima e la corte. Molto calcato è il requisito della consapevolezza e volontarietà dell'atto, non comune nella legislazione germanica e quanto mai opportuno per una donna che si presume facilmente raggirabile. Se la connivenza dolosa viene accertata, va da sé che tra i due conviventi non potrà aprirsi una controversia. Ma ciò che colpisce è che, dall'illecito, non potrà scaturire neanche una faida coi di lei parenti, cui non spetterà alcuna *compositio*: c'è qui una divergenza rispetto a quanto previsto da Rotari per l'*anagrip*[88].

> Et illam priorem mulierem recipiat maritus suus, et colat eam, ut decet uxorem legitimam. Vitium suum reputet, quæ super alienam uxorem introire presumpsit, et nihil ei conponatur, et faida non requiratur.

sponsali *vivente marito* (quanto alla colpevole, la pena per la coniugata che contrae gli sponsali con un uomo libero parrebbe rielaborare quanto *Edictum Athalarici*, 8 e *Liber iudiciorum*, 3.6.2 prescrivono per la seconda moglie di un uomo coniugato).

[87] Invece *Liber iudiciorum*, 3.6.2 – pur salvaguardando la vita dell'amante – concedeva alla moglie il diritto di far di lei ciò che volesse (ivi compresa una riduzione di schiavitù): «Sed et mulier, que, sciens aut occasione qualibet agnoscens virum habere suprestem uxorem, eius vanitati consenserit, ut ipsi se in coniugio copulet, illi protinus mulieri tradenda est, que contemta ab eodem marito, quem illa sortita est, esse dinoscitur; ita ut, vita tantum concessa, faciendi de ea quod elegerit sit illi libertas». Simile, ma più elaborata, la soluzione precedentemente escogitata dall'*entourage* di Atalarico, che distingueva tra la *concubina ingenua* e quella *ancilla*. In questo caso, non si insiste sull'accertamento del dolo e, anzi, si presume che la condotta sia posta in essere per mera libidine. Colpisce, oltretutto, la sorte riservata ai figli adulterini, condannati alla schiavitù benché nati da genitori liberi. *Edictum Athalarici*, 8: «Si quis autem superflua turpique cupidine coniugali honestate despecta ad concubinæ elegerit venire complexus, si ingenua fuerit, iugo servitutis cum filiis suis modis omnibus addicatur uxori, ut illi se per honesta iudicia sentiat subdi, cui per illicitam libidinem credidit posse præponi. Quod si ad tale flagitium ancilla pervenerit, excepta pœna sanguinis matronali subiaceat ultioni, ut illam patiatur iudicem quam formidare debuisset absentem». Si noti che, mentre la norma visigota (come quella longobarda) perseguiva la donna che si coniuga ad un uomo ammogliato, quella ostrogota si riferiva in modo più esteso ad una donna che accetta il concubinato adulterino. Se nella vita quotidiana la differenza poteva apparire sottile, nel foro le conseguenze risultavano aberranti anche perché Atalarico, fedele all'impostazione tardoromana, aveva punito il marito bigamo ma non quello che manteneva una concubina. È un caso eclatante di *doppio standard*.

[88] *Rotari*, 188-190 e 214: in questi casi la ragazza è consenziente all'unione, i suoi parenti contrari ma l'uomo è sempre libero.

HISTORIA ET IUS - 15 OCTOBER 2024 - DOI 10.32064/26.2024.15 www.historiaetius.eu - 26/2024 - paper 15

Coerentemente col cap. 6, la moglie ha diritto a ristabilire la coabitazione e pretendere un trattamento degno del suo *status*, mentre il marito versa in una condizione passiva[89].

In definitiva, possiamo affermare che la legislazione di Grimoaldo intervenga a precisare ciò che già si trova implicito nell'Editto di Rotari: l'impegno matrimoniale va onorato per sé stesso e per le ricadute che ha sul piano collettivo. I coniugi non ne sono padroni e, tantomeno, lo può essere solo il marito. Nel principio spira un afflato cristiano[90]. Ciononostante, esistono cause che ne permettono lo scioglimento, con tanto di seconde nozze. Grimoaldo intende evitarne l'abuso e sradicare quelle relazioni illecite che, agli occhi di molti, appaiono ancora come un vero e proprio matrimonio. Si tratta, in sostanza, di inculcare nella mentalità collettiva un'idea più rigorosa del vincolo, per elevarlo e distinguerlo nettamente da ciò che i romani avevano etichettato come *concubinatum* e per colpire, a maggior ragione, chi tratta la seconda unione alla stregua di quella legittima. Dunque, la repressione degli illeciti non mira soltanto a rinsaldare le regole che disciplinano la rottura dell'unione, rendendola più difficile; più in profondità, ci si propone di trasformare il modo stesso di immaginare il coniugio, connotandolo come un impegno formale, fondato sul consenso iniziale, tendenzialmente perpetuo e soprattutto esclusivo. In gioco c'è dunque lo stesso principio monogamico, che gli eredi dei germani faticano ad accettare fino in fondo[91].

[89] *Grimoaldo*, 8.

[90] Indubbiamente, la legislazione di Grimoaldo stabilisce qualche tutela per la moglie in quanto parte svantaggiata di fatto. Ma, nel complesso, la posizione giuridica dei coniugi resta diseguale. Non bisogna perciò enfatizzare troppo i «progressi» verso la parità, di cui sarebbero esempio queste norme: l'influenza cristiana, come quella romana, non basta a spiegare l'opera di Grimoaldo né, più in generale, tutta la direzione assunta dalla legislazione edittale da Rotari a Liutprando. Di certo, i longobardi recepiscono il matrimonio cristiano, fondato su una teologia sacramentaria che non si trova nella tradizione germanica e che valorizza il libero consenso di entrambi. Ciò implica che l'adulterio maschile vada stimato peccato grave, alla stregua di quello femminile. Ma è pur vero che dal matrimonio cristiano non scaturisce affatto una famiglia basata sul modello egalitario. Meno prudente, sul punto, la lettura di G. Vismara, *Cristianesimo e legislazioni germaniche. Leggi longobarde, alamanne, bavare*, in Id., *Scritti di storia giuridica*, I. *Fonti del diritto nei regni germanici*, Milano 1987, pp. 487-488, 490, 497 e 500.

[91] Non bisogna dimenticare che, a detta di Tacito, nella Germania del suo tempo la poligamia era ammessa per gli uomini più illustri – quasi si trattasse di un marcatore sociale e non di un fattore erotico – mentre la poliandria restava esclusa categoricamente. «Nam prope soli barbarorum singulis uxoribus contenti sunt, exceptis admodum paucis, qui non libidine sed ob nobilitatem plurimis nuptiis ambiuntur (…) tantum virgines nubunt et cum spe votoque uxoris semel transigitur. Sic num accipiunt maritum quo modo unum corpus unamque vitam, ne ulla cogitatio ultra, ne longior cupiditas, ne tamquam maritum sed tamquam matrimonium

HISTORIA ET IUS - 15 OCTOBER 2024 - DOI 10.32064/26.2024.15 www.historiaetius.eu - 26/2024 - paper 15

Questo processo, ai tempi di Grimoaldo, può dirsi ancora acerbo. Il linguaggio giuridico, che dovrebbe definire per meglio distinguere ciò che è legittimo da ciò che è proibito, risulta invece difettoso: se il vocabolo *adulterium* ricorre coi suoi derivati, *concubinatum* e *bigamia* sono del tutto assenti nell'Editto. La lacuna terminologica è spia di una difficoltà nella concettualizzazione e questa, a sua volta, è frutto di un approccio casistico ma soprattutto della compresenza di concezioni dissimili. La prassi germanica del matrimonio diverge dalla nozione canonica e tardoromana (la quale, a sua volta, è ben distante dall'istituto di età classica)[92]. Finanche il Re, con la sua condotta, appare incoerente rispetto ai principi predicati da Cristo, ben noti a tutti ma per alcuni gravosi. La legge, ed ancor più i costumi, tardano ad allinearsi ad essa. Per quanto riguarda l'impedimento dell'incesto, ad esempio, l'influenza del diritto canonico si farà più evidente soltanto con le leggi liutprandee del 723[93]. L'indissolubilità comincerà ad affermarsi, in senso assoluto, soltanto a partire dall'VIII secolo. In Italia, sarà proclamata dal Concilio friulano del 796, presieduto da Paolino II di Aquileia[94].

6. *Tradizioni, traduzioni, tradimenti: per concludere*

> La fonte primaria del diritto dei popoli germanici era la tradizione, l'uso consolidato nel tempo (…) Al contempo la consuetudine era in grado di registrare l'evoluzione della comunità e i nuovi bisogni da questa avvertiti: quando la vita imponeva nuovi comportamenti (…) e detti comportamenti si ripetevano nell'uso prolungato e generalizzato, nuovi diritti entravano a far parte della tradizione del popolo. Poteva, comunque, accadere che in talune circostanze fosse necessario precisare il significato di usi o decidere di integrare il patrimonio di consuetudini con

ament»: P.C. Tacito, *De origine et situ Germanorum*, cap. XVIII-XIX, pp. 230 232 234 (ed. di riferimento *La vita di Agricola – La Germania*, a cura di L. Lanez e B. Ceva, Milano 1998). Una pratica tanto radicata in certi segmenti della società che, ancora nell'855, Lotario dovrà ribadirne il divieto: *Lotario*, 96 (ed. di riferimento *MGH Leges*, III, Hannoveræ 1863, a cura di G.H. Pertz).

[92] Per un'ampia veduta d'insieme, cfr. J. Gaudemet, *Il matrimonio in Occidente*, Torino 1996, pp. 17-99. Sulla civiltà romana, cfr. da ultimo C. Fayer, *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari*, Roma 1994-2005. Sul mondo longobardo, cfr. Schupfer, *Il diritto privato dei popoli germanici*, cit., II.

[93] *Liutprando*, 31-34. Ma un primo e più ristretto divieto «de incestas et inlecitas nuptias» era già presente in *Rotari*, 185.

[94] *Concilium foroiulense*, 10 (ed. di riferimento *MGH Concilia*, II. *Concilia Ævi Karolini*, I, Hannoveræ – Lipsiæ 1906, a cura di A. Werminghoff). È noto che la definitiva affermazione del matrimonio cristiano (monogamico, esogamico e indissolubile) sarà conseguita solo grazie agli sforzi della riforma gregoriana: G. Duby, *Il cavaliere, la donna, il prete. Il matrimonio nella Francia feudale*, Milano 1982.

HISTORIA ET IUS - 15 OCTOBER 2024 - DOI 10.32064/26.2024.15 www.historiaetius.eu - 26/2024 - paper 15

> regole nuove rese indispensabili da necessità da poco insorte. In tali occasioni i soggetti di diritto si riunivano in assemblea e concordavano tra loro la soluzione da adottare: questa veniva espressa in una norma che si aggiungeva alle altre nate dalla consuetudine (…) si trattava dell'impegno reciprocamente assunto dai componenti della comunità a comportarsi da allora in poi secondo quanto concordato[95].

Osservati da vicino, i nove capitoli di Grimoaldo confermano quanto già intravisto dalla storiografia: tutto l'Editto – persino nelle sue parti più risalenti – si presenta osmotico con la civiltà in cui opera, talora assecondando fedelmente i costumi, talaltra riformando le pratiche inconciliabili con la sensibilità cristiana che si va affermando. Nascendo dalla prassi e per la prassi, non può essere modello astratto o testimonianza di un passato cristallizzato[96].

La tradizione viene invocata più come fattore legittimante – dispositivo irrinunciabile in un contesto privo di sovranità – che come deposito intangibile di regole presupposte. Oltretutto, persino le tradizioni immemorabili nascondono un momento genetico nel quale sono state inventate[97]. Nel nostro caso, però, è bene che il sostantivo 'invenzione' conservi un significato ambivalente, che fluttui tra la creazione e il ritrovamento: perché l'atto iniziale è pur sempre anonimo se non collettivo e si giustifica come scoperta del già dato. *Tradere* significa consegnare e l'atto della trasmissione può comportare, nel passaggio tra generazioni, manipolazioni e fraintendimenti. Questa tradizione, pur rispettata nel suo spirito complessivo, si confronta col presente e coi modelli allogeni più autorevoli.

Non da ultimo, si confronta con un latino che non gli apparteneva ma che è pur sempre la lingua di una civiltà della scrittura con cui questi barbari, ormai stanziali, hanno iniziato a familiarizzare. Una lingua che proprio nella *iuris prudentia* aveva brillato per stile e precisione e che, adesso, ci si sforza di adattare ad un altro modo di pensare il diritto: col risultato che, dall'incontro tra significante e significato, ne escono trasformati entrambi. Ogni traduzione, del resto, cela in sé la trappola dell'infedeltà.

Tradizioni, traduzioni, tradimenti. C'è ben poco di statico ed autoreferenziale in queste leggi che descrivono un'esperienza giuridica incredibilmente vitale.

---

[95] M. Caravale, *Ordinamenti giuridici*, cit., p. 20.

[96] In questo senso, pare eccessiva l'enfasi posta da I. Bóna, *I Longobardi e la Pannonia*, in *La civiltà dei Longobardi in Europa*, Roma 1974, pp. 241-255 sull'arcaicità del testo rotariano, che rifletterebbe la realtà della *gens* prima della calata in Italia. Più sfumato il giudizio di Gasparri, *La memoria*, cit., pp. XXVII-XXX.

[97] È la lezione metodologica che si ricava da *L'invenzione della tradizione*, a cura di E.J. Hobsbawm e T. Ranger, Torino 1987.

HISTORIA ET IUS - 15 OCTOBER 2024 - DOI 10.32064/26.2024.15 www.historiaetius.eu - 26/2024 - paper 15

Appendice: i manoscritti

La tradizione manoscritta delle leggi di Grimoaldo non è affatto avara: ben 7 codici ce ne riportano il testo in modo, tutto sommato, coerente.

Il più risalente sembra essere *Ivrea, Biblioteca Capitolare, ms. XXXIV (5)*, databile all'830 ca. e riferibile all'Italia settentrionale. In esso, le disposizioni in esame appaiono ai foll. 105r-107r. Manca la *capitulatio* ma è presente il prologo. Rispetto all'edizione filologica qui utilizzata, risalta un'inversione tra i capp. 2 e 3, che si rinviene anche nel codice madrileno. Subito dopo la legislazione di Grimoaldo e prima di quella di Liutprando si ritrova il *Memoratorio de mercedes commacinorum*, che la storiografia suole attribuire al secondo (qui, però, non viene attribuito a nessuno dei due re). Il ms. è consultabile all'indirizzo: https://preserver.beic.it/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE3206462.

Al terzo quarto del sec. IX è ascrivibile *Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 130 Blank*, anch'esso confezionato in area settentrionale. Le disposizioni in esame appaiono ai foll. 30v-32r. Vi si ritrovano sia *capitulatio* che prologo. Tra la legislazione di Grimoaldo e quella di Liutprando si ritrovano gli 8 capitoli del *Memoratorio*, espressamente attribuito al primo («Item alia capitula eiusdem Grimoaldi regis de mercedibus commacinorum», recita l'*incipit* al fol. 32r – fig. 2, «finit de Grimoaldo rege», afferma l'*explicit*). Al fol. 57, però, lo stesso testo viene riproposto come CLIV legge di Liutprando, dopodiché è apposta la chiusa «expliciunt leges domni Liutprandi regis». L'incongruenza stimola una nuova indagine sulla paternità del testo. Il ms. è consultabile all'indirizzo: https://diglib.hab.de/wdb.php?dir=mss/130-blank&imgtyp=2&size=.

Alla seconda metà del sec. IX è riferibile *Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 5359*, manoscritto che si ritiene prodotto in uno *scriptorium* di area veronese. Le disposizioni in esame appaiono ai foll. 69v-73r. È presente sia il prologo che la *capitulatio*. Seguono le aggiunte liutprandee mentre manca il *Memoratorio*. Il ms. è consultabile all'indirizzo: https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.5359.

Al sec. X appartiene *Paris, Bibliothèque Nationale, Lat. 4613*, di origine italiana. Le disposizioni in esame appaiono ai foll. 13r-15r. Manca la *capitulatio* mentre è presente il prologo. Il *Memoratorio* è collocato tra la legislazione di Liutprando e quella di Ratchis, il che pare escludere la riferibilità a Grimoaldo. Il ms. è consultabile all'indirizzo: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9066866b/f1.item.zoom.

Controversa è la datazione di *Gotha, Forschungs- und Landesbibliothek, Memb. I 84*: un poderoso miscellaneo legislativo oscillante tra la fine del sec. IX e la seconda metà del XII (ma perlopiù riferito al X e messo a punto al di là delle Alpi). Le disposizioni in esame appaiono ai foll. 357v-358r. Manca la *capitulatio* mentre è presente il prologo. Il *Memoratorio* è incastonato tra le leggi del XVII anno di Liutprando (729) e quelle del XIX anno (731). Il ms. è consultabile all'indirizzo: https://dhb.thulb.uni-jena.de/rsc/viewer/ufb_derivate_00010754/Memb-I-00084_0000_00r_Einband_vorn_aussen_Farbkarte.tif?logicalDiv=log_ufb_derivate_00010754.

Tra il sec. X e l'XI viene redatto, in area meridionale e forse barese, *Madrid, Biblioteca Nacional, 413*. Le disposizioni in esame appaiono ai foll. 72v-75r. Compare la *capitulatio*, manca il prologo. Il *Memoratorio* è posto a seguire rispetto ai capitoli di Liutprando, di cui continua la numerazione. Il ms. è consultabile all'indirizzo: https://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000087627&page=1.

Confezionato nel Mezzogiorno intorno al 1005, *Cava dei Tirreni, Biblioteca della Badia, 4* presenta alcune affinità col codice succitato. Le disposizioni in esame appaiono ai foll. 71r-74r ma vanno sottolineate alcune peculiarità, probabilmente dovute alla disattenzione del copista. Subito dopo una *capitulatio* che attribuisce a Grimoaldo 11 articoli (fol. 70v), troviamo il testo di *Rotari*, 387 e 388 dopodiché, al foglio successivo, il prologo. Pur non continuandone la numerazione, il *Memoratorio* è posto dopo le leggi di Liutprando, cui viene espressamente attribuito (fol. 148v – fig. 3). La formula presente tra la fine della legislazione liutprandea ed il *Memoratorium* suggerirebbe addirittura una successione cronologica («Explicit leges quas dominus Liutprandus rex instituit. Ista capitula postea sunt

HISTORIA ET IUS - 15 OCTOBER 2024 - DOI 10.32064/26.2024.15 www.historiaetius.eu - 26/2024 - paper 15

adiuncta»: fol. 147r): Carlo Troya concluse che il capitolare sui Comacini fosse stato emanato dopo le leggi del XXIII anno, dunque tra il 735 ed il 744. Il ms. è consultabile all'indirizzo: https://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=oai%3Awww.internetculturale.sbn.it%2FTeca%3A20%3ANT0000%3ACNMD0000205012&mode=all&teca=MagTeca+-+ICCU.

Nei codici *Madrid, Biblioteca Nacional, 413* e *Cava dei Tirreni, Biblioteca della Badia, 4* è presente l'*Origo gentis Langobardorum*, considerata come vero e proprio prologo giustapposto alla legislazione rotariana. Questo testo compare anche in *Moderna, Biblioteca capitolare, O. I. 2* (https://archiviodiocesano.mo.it/archivio/flip/ACMo-OI-2/): un manoscritto datato tra il 990 ed il 992, probabilmente composto nella stessa Moderna, nel quale però l'*Origo* è anteposta al *Liber legum* di Lupus Servatus che, tra le altre cose, contiene una *Concordia legis Langobardorum*. Si suole ricondurre la formazione dell'*Origo* ai tempi di Grimoaldo, benché la redazione scritta che ci è pervenuta menzioni anche il successivo regno di Pertarito.

HISTORIA ET IUS - 15 OCTOBER 2024 - DOI 10.32064/26.2024.15 www.historiaetius.eu - 26/2024 - paper 15

Appendice iconografica

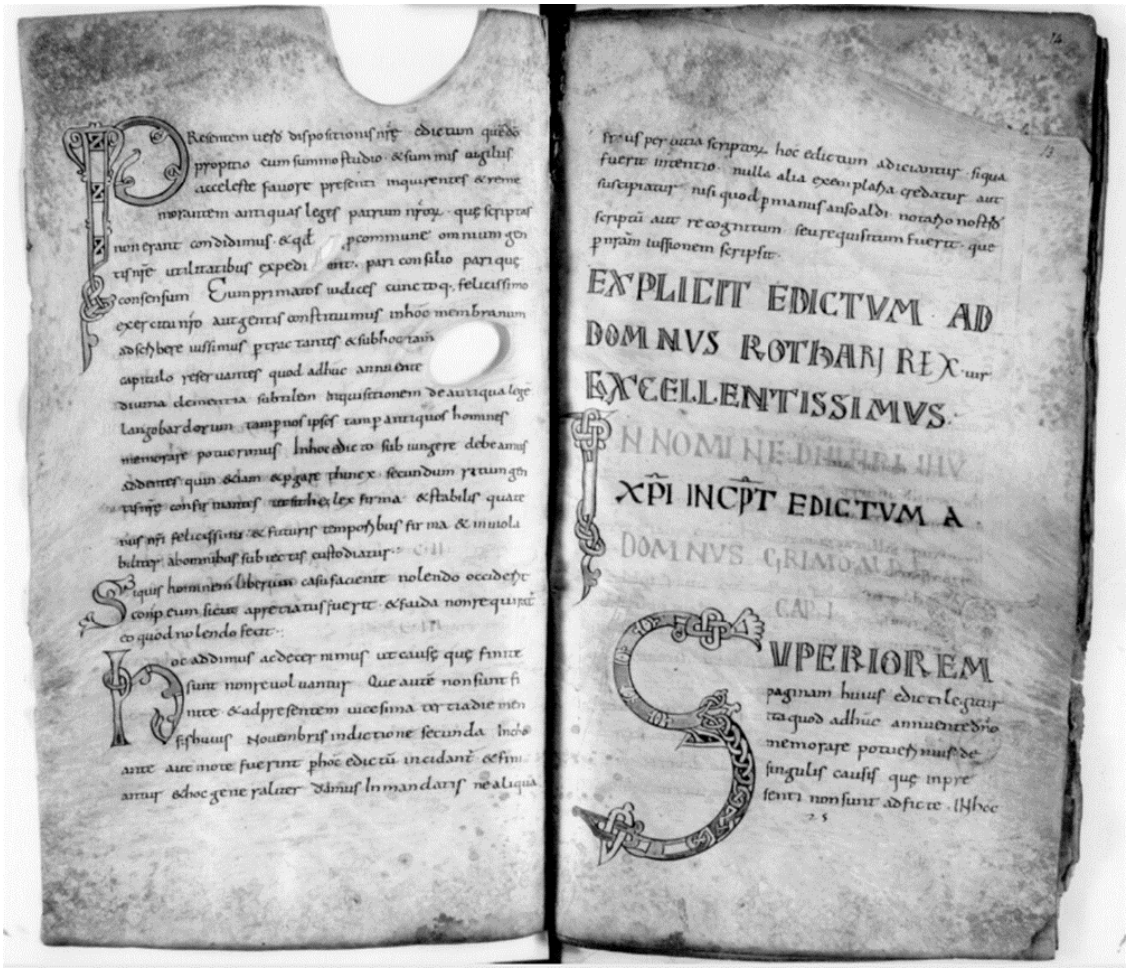

Fig. 1 – *Paris, Bibliothèque Nationale, Lat. 4613*, foll. 12v-13r: l'*explicit* di Rotari e l'*incipit* di Grimoaldo.

HISTORIA ET IUS - 15 OCTOBER 2024 - DOI 10.32064/26.2024.15 www.historiaetius.eu - 26/2024 - paper 15

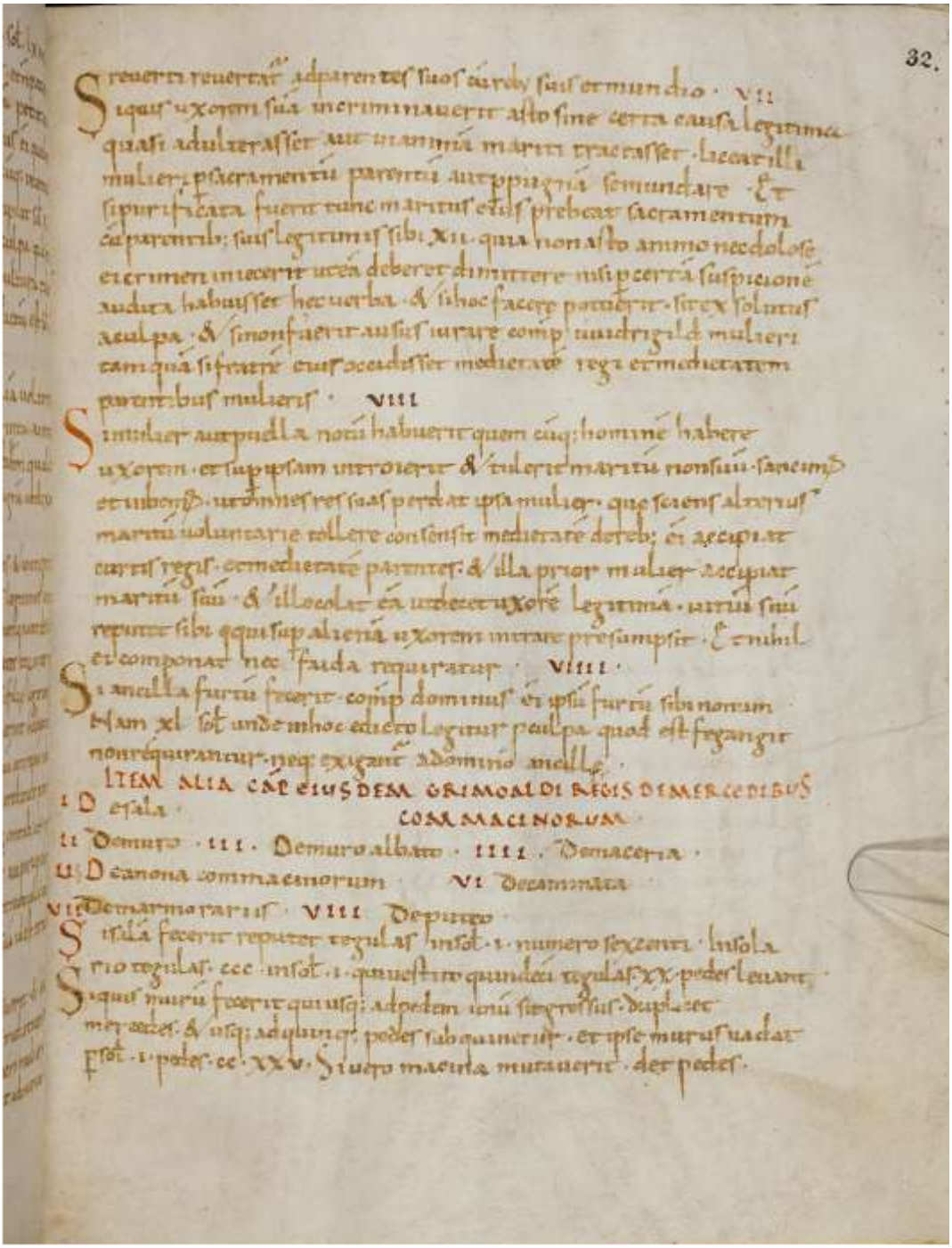
32.

Fig. 2 – *Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 130 Blank*, fol. 32r: attribuzione del *Memoratorio* a Grimoaldo.

HISTORIA ET IUS - 15 OCTOBER 2024 - DOI 10.32064/26.2024.15 www.historiaetius.eu - 26/2024 - paper 15

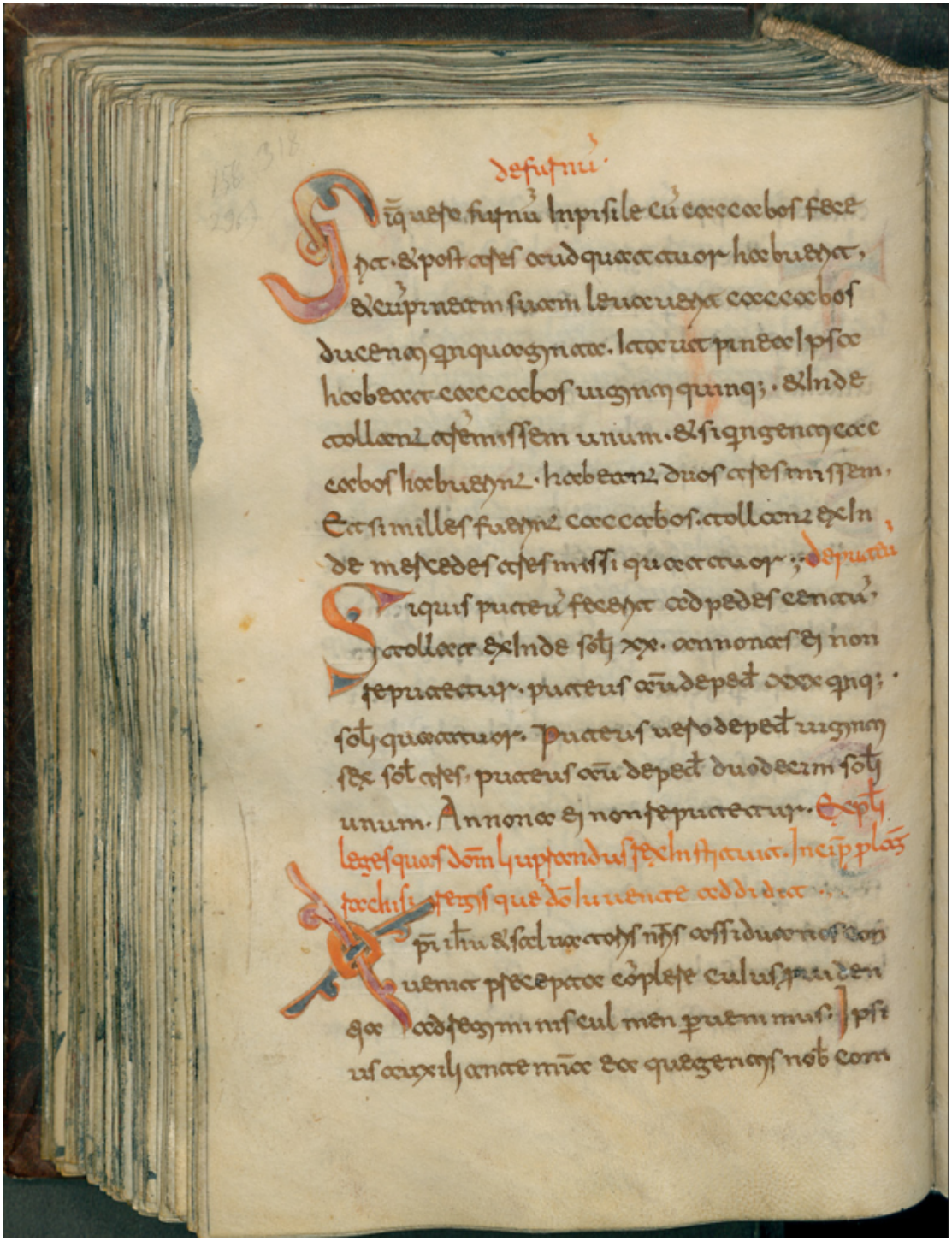

Fig. 3 – *Cava dei Tirreni, Biblioteca della Badia, 4*, fol 148v: attribuzione del *Memoratorio* a Liutprando.